



SISTEMA INTEGRATO 231 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 ottobre 2011

Ultima revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione il 23 ottobre 2025

CSI-PIEMONTE

Sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica, 216

Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n. 01995120019

Precedenti modifiche ed aggiornamenti del documento*:

Modificato dal CdA nella seduta del 24 novembre 2011

Aggiornato dal Direttore Generale in data 28 marzo 2012

Modificato dal CdA nella seduta del 21 dicembre 2012

Modificato dal CdA nella seduta del 26 marzo 2013

Modificato dal CdA nella seduta del 5 agosto 2014

Aggiornato dal Direttore Generale in data 12 giugno 2015

Modificato dal CdA nella seduta del 26 gennaio 2016

Modificato dal CdA nella seduta del 23 febbraio 2016

Modificato dal CdA nella seduta del 13 giugno 2017

Modificato dal CdA nella seduta del 18 aprile 2019

Modificato dal CdA nella seduta del 24 gennaio 2020

Modificato dal CdA nella seduta del 30 settembre 2020

Modificato dal CdA nella seduta del 25 febbraio 2022

Modificato dal CdA nella seduta del 27 maggio 2022

Modificato dal CdA nella seduta del 23 giugno 2023

Modificato dal CdA nella seduta del 26 luglio 2023

Modificato dal CdA nella seduta del 24 novembre 2023

Modificato dal CdA nella seduta del 22 marzo 2024

Modificato dal CdA nella seduta del 26 novembre 2024

INDICE

1	STRUTTURA DEL MODELLO.....	5
2	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	6
2.1.	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	6
2.2.	I REATI PREVISTI DAL DECRETO	6
2.3.	LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO.....	26
2.4.	CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	26
2.5.	REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	27
2.6.	LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	27
3	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CSI-PIEMONTE.....	29
3.1.	BREVI CENNI SULLA NATURA E LE FINALITÀ DEL CSI-PIEMONTE	29
3.2.	ADOZIONE DEL MODELLO	30
3.3.	DAL MODELLO 231 AL SISTEMA INTEGRATO	30
3.4.	IL DUALISMO DEL SISTEMA INTEGRATO	32
3.5	DEFINIZIONE DEL MODELLO E SUA EVOLUZIONE	33
3.5.1	CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL MODELLO.....	34
3.6	I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	34
3.7	POLITICA INTEGRATA DEI SISTEMI DI GESTIONE E INTERAZIONE CON IL MOG 36	
3.8	SISTEMA DOCUMENTALE DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CSI-PIEMONTE.....	39
3.9	DESTINATARI DEL MODELLO	40
3.10	ELEMENTI DI CONTESTO ESTERNO E INTERNO DI RILIEVO	40
3.11	PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO - PROCESSI STRUMENTALI/FUNZIONALI ...	44

	<i>PERCORSO DI DEFINIZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO.....</i>	<i>44</i>
	<i>LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO.....</i>	<i>47</i>
	3.12 NOMINA DEL DIFENSORE	49
4	ORGANISMO DI VIGILANZA	50
4.1	COMPOSIZIONE	50
4.2	NOMINA, DURATA IN CARICA E COMPENSO	50
4.3	COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	51
4.4	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA E DECADENZA	51
4.5	POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
4.6	PIANO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	55
4.7	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	55
4.8	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	56
4.9	WHISTLEBLOWING	56
5	SISTEMA DISCIPLINARE	59
6	AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO	61
6.1.	INFORMAZIONE AL PERSONALE E FORMAZIONE.....	61
6.2	AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO	62
	Allegato 1	64
	Allegato 2	72

1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale, composta da sei sezioni che contengono, nell'ordine:

- un'introduzione del Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza del CSI-Piemonte;
- una descrizione del quadro normativo di riferimento;
- la presentazione del Modello del CSI-Piemonte, con la mappatura delle aree a rischio e dei reati rilevanti;
- le regole riguardanti la costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- la descrizione del Sistema disciplinare e delle sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello;
- le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello.

Alla Parte Generale sono allegati la cronologia delle modifiche apportate al Modello a far data dalla sua adozione (Allegato 1) e l'elenco completo dei reati-presupposto (Allegato 2).

Sono state inoltre implementate le Parti Speciali del Modello, che contengono una descrizione relativa:

- alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in Consorzio, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta dal CSI;
- alle attività a rischio-reato;
- alle regole comportamentali, ai principi di controllo specifici e ai presidi organizzativi.

2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

2.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche **“D.Lgs. 231/01”** o anche solo **“Decreto”**), ha introdotto nell'ordinamento nazionale la **responsabilità amministrativa a carico dell'ente**, configurabile nei casi in cui vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, da parte di soggetti apicali¹ o da persone sottoposte a loro direzione o vigilanza, le specifiche ipotesi di reato espressamente indicate nel Decreto stesso (c.d. *“reati-presupposto”*).

La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 si applica alle società e agli enti privati, dotati o meno di personalità giuridica, nonché agli enti pubblici economici, in quanto agenti *iure privatorum*. Tale forma di responsabilità, sebbene definita *“amministrativa”* dal Legislatore, presenta – quanto meno sul piano formale - i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le garanzie proprie del processo penale.

La norma prevede che l'ente non risponda del reato che sia stato commesso nel suo interesse o a proprio vantaggio qualora dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello organizzativo e gestionale** (MOG) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, e di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un **Organismo di Vigilanza** (OdV), Organo a composizione monocratica o collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che eserciti in via continuativa i compiti ad esso assegnati. La responsabilità amministrativa dell'ente è dunque riconducibile ad una sorta di *“colpa di organizzazione”*, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente medesimo, di misure preventive idonee ad evitare la commissione di determinati reati da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

2.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Nel rinviare all'Allegato per il dettaglio delle singole fattispecie di reato attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, si riporta nel seguito l'elenco delle stesse raggruppate per *“famiglie di reati”*, secondo l'impostazione adottata dal Decreto:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode

¹ Per *“apicali”* devono intendersi i soggetti individuati dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01, ossia le *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché (...) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*.

informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 del D.Lgs. 231/01);

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis* D.Lgs. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter* D.Lgs. 231/01);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25 D.Lgs. 231/01);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-*bis* D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis*1 D.Lgs. 231/01);
- Reati societari (Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/01);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-*quater*1 D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/01);
- Abusi di mercato (Art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/01);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies* D.Lgs. 231/01);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies* D.Lgs. 231/01);
- Reati ambientali (Art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/01);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/01);
- Razzismo e Xenofobia (Art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/01);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/01);
- Reati tributari (Art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01);
- Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/01);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro gli animali (Art. 25-*undevicies* D.Lgs. 231/2001);
- Reati transazionali (L. n. 146 del 16 marzo 2006).

Inoltre, di seguito si dà atto dei principali aggiornamenti normativi che hanno avuto impatto sul Decreto in materia di responsabilità amministrativa degli enti:

- **Nuove norme antiriciclaggio** di cui al **D.Lgs. 90/2017**, che recepisce la Direttiva 2015/849/UE; di seguito le modifiche introdotte:
 - ✓ cancellazione degli obblighi antiriciclaggio riferibili ai componenti dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/2001 (restando comunque salva la vigilanza generale sulla prevenzione del riciclaggio e autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001);
 - ✓ obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni (incluse le rispettive partecipate), di comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007.
- **Legge 161/2017** (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate); di seguito le modifiche introdotte:
 - ✓ l'art. 11 aggiunge l'art. 34-bis al capo V del titolo II del libro I del D.Lgs. 159/2011, il quale dispone che, con il provvedimento di nomina, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter del D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ l'art. 30, comma 4 della riforma introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di **procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998**, che entrano a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti².
- **Legge 167/2017**. Ha ampliato il catalogo dei reati presupposto: in particolare, l'art. 5, comma 2, inserisce l'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 rubricato "**razzismo e xenofobia**"³.

² Articolo 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare):

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

³ «Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

- **D.Lgs. 21/2018** ha introdotto nel **codice penale** fattispecie già previste in altre norme e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:
 - ✓ art. **25-quater** del D.Lgs. 231/2001 (in materia di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico): l'art. 5 del D.Lgs. 21/2018 ha introdotto, all'interno del codice penale, l'articolo 270-bis.1 che prevede circostanze aggravanti e attenuanti per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo;
 - ✓ art. **25-undecies** del D.Lgs. 231/2001 (in materia ambientale): l'art. 7 del D.Lgs. 21/2018 ha abrogato l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, ora trasposto nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.
 - ✓ art. **25-terdecies** del D.Lgs. 231/2001 (Razzismo e xenofobia), in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della L. 654/1975, il richiamo è da intendersi ora riferito all'art. 604-bis del c.p.
- **Decreto Legge 14.12.2018 n. 135** ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"), convertito con **L. n.12/2019**. L'art. 6 «Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti» abroga dal 1° gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, l'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, che conteneva diversi aspetti di dettaglio della disciplina SISTRI (alcuni dei quali rilevanti a fini del D.Lgs. 231/2001).
- **L. 3/2019** ("*Contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, prescrizione e trasparenza dei partiti e movimenti politici*") ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune altre norme, tra cui il D.Lgs. 231/2001.
Si segnala in particolare:
 - la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la P.A. all'estero;
 - l'inasprimento delle pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la P.A. Si fa riferimento all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e all'interdizione dai pubblici uffici, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione. La pena accessoria perpetua permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni;
 - l'aumento delle pene per i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione;
 - la modifica delle fattispecie di corruzione tra privati previste dal codice civile per prevedere la procedibilità d'ufficio
 - l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 322-bis c.p., relativo ai reati di corruzione commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi dell'Unione europea o da funzionari UE e di Stati esteri (lett. o).

Con specifico riferimento al D.Lgs.231/2001, la L. 3/2019 ha previsto:

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

- l'inclusione del delitto di traffico di influenze illecite nel catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25 comma 1 D.Lgs. 231/2001);
 - l'aumento della durata delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la P.A. (D.Lgs. 231/2001), a meno che l'ente dopo la sentenza di primo grado non si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati contro la P.A. della specie di quello verificatosi.
- **Decreto Legge 21.09.2019, n. 105** convertito con modifiche dalla **Legge 18 novembre 2019, n. 13**, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC), istituito al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo

La nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Per l'implementazione del sistema bisognerà attendere l'emanazione dei decreti attuativi, primo fra tutti il decreto di identificazione dei soggetti strategici e del regolamento su "termini e modalità di notifica degli affidamenti di forniture destinate ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per l'espletamento di servizi considerati sensibili".

L'articolo 1, comma 11 del D.L. n. 105, di cui si riporta di seguito il testo, è stato incluso nell'art. 24 -bis del D.Lgs.231/2001.

«11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni».

- **Decreto Legge 26.10.2019 n. 124** ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), convertito con **L. n. 157/2019**.

L'art. 39 del Decreto ("Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti") ha operato un'ampia modifica della materia penale tributaria, di cui si segnala in particolare l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 74/2000.

Oltre alle modifiche della disciplina penale prevista per i suddetti reati fiscali, il Decreto n. 124 ha inserito l'art. 25-*quinquiesdecies* all'interno del D.Lgs. 231/2001,

estendendo pertanto la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione di taluni dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. Si tratta nello specifico delle seguenti fattispecie di reato:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (all'art. 8, comma 1 e comma 2-bis);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

In relazione al regime sanzionatorio in ambito di responsabilità degli enti, il Legislatore ha previsto:

- in caso di condanna, l'applicazione all'ente, a seconda del reato, delle sanzioni pecuniarie fino a quattrocento o cinquecento quote;
- l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria se, in seguito alla commissione dei predetti delitti, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- in relazione a tutti i reati suindicati, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - o il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - o l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - o il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- D.Lgs. 75/2020 del 14 luglio 2020 – (“Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”).

L'articolo 5 interviene in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, apportando numerose modifiche al D.Lgs. 231/2001. La legge di delega del D.Lgs. 75/2020 (art. 3, comma 1, lettera e) prescrive infatti al Governo di integrare la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni del citato decreto legislativo. Le modifiche hanno impatto su diversi articoli del D.Lgs. 231/2001, segnatamente:

Art. 24

- sostituzione della rubrica con la seguente: *«Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture»*

- integrazione del catalogo 231 con il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e con il reato di appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari, commesso da chi *"mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del*

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" (art. 2 della Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari al settore agricolo);

- inserimento dell'Unione europea tra i soggetti ai danni dei quali è compiuto il reato che dà origine alla responsabilità dell'ente.

Art. 25

- sostituzione della rubrica con la seguente: *«Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio»*

- integrazione del catalogo di reati con i seguenti:

- ✓ *peculato (art. 314, comma 1, c.p.), che punisce con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria";*
- ✓ *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità".*
- ✓ *abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)⁴ che punisce il pubblico ufficiale, che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.*

Art. 25-quinquiesdecies

- estensione del catalogo dei reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 e rilevanti ai fini della responsabilità degli enti, mediante l'inserimento dei delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'Iva; le sanzioni scattano se l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

Art. 25 -sexiesdecies

- inserimento di un nuovo articolo nel catalogo dei reati – l'art. 25-sexiesdecies- che prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al D.P.R. n.43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive.

- **D.Lgs. 184/2021 dell'8 novembre 2021** - ("Attuazione della direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.11.2021 con entrata in vigore il 14.12.2021).

Tale Decreto introduce il nuovo articolo 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) all'interno del D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:

⁴ Reato da ultimo modificato dall'art. 23, D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con Legge 11.09.2020, n. 120.

- ✓ art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote);
- ✓ art. 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);
- ✓ art. 640-ter c.p. "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sanzione pecuniaria sino a 500 quote).

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- ✓ se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- ✓ se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti sopraindicati, è prevista altresì l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

- D.Lgs. 195/2021 dell'8 novembre 2021 - ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30.11.2021 con entrata in vigore il 15.12.2021).

Il Decreto ha previsto che rilevino quali reati presupposto dei delitti di:

- ✓ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione).

Inoltre, tra i reati presupposto, rileveranno i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

Tra le ulteriori novità si segnalano:

- ✓ l'introduzione di una circostanza aggravante per chi commette il delitto di ricettazione nell'esercizio di un'attività professionale (com'era già previsto per il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio);
- ✓ l'estensione della perseguibilità per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero;
- ✓ la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di particolare tenuità nel caso di ricettazione.

La riforma appena descritta ha pertanto determinato un ampliamento delle condotte potenzialmente rilevanti per il configurarsi dei reati presupposto sopra elencati e della conseguente responsabilità amministrativa dell'Ente.

- **L. 238/2021 – Legge europea 2019-2020:** l'art. 26 (Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130) della presente legge, in vigore dall'1 febbraio 2022, ha apportato modifiche ai seguenti articoli del D.Lgs. 58/1998:

- ✓ art. 182 (ambito di applicazione);
- ✓ art. 183 (esenzioni);
- ✓ art. 184 (abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate);
- ✓ art. 185 (manipolazione del mercato);
- ✓ art. 187 (confisca).

Talune delle fattispecie sopra richiamate (segnatamente i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato) sono ricomprese nell'art. 26-sexies (abusi di mercato) del D.Lgs. 231/2001.

Trattandosi di reati ricompresi nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, non sussiste alcun rischio di commissione degli stessi in capo al CSI.

L'art. 20 della medesima legge è intervenuto inoltre sull'art. 600-quater c.p., che è incluso nell'art. 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale) del D.Lgs. 231/2001. Tale Legge ha sostituito la rubrica dell'art. 600-quater c.p. con la seguente "Detenzione o accesso a materiale pornografico" e ha aggiunto il seguente comma "Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000". Ai fini della prevenzione del suddetto reato, valgono le contromisure già implementate dal CSI e descritte all'interno della Parte Speciale dedicata ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati.

- **L. 9 marzo 2022 n. 22 - "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale":**

La legge n. 22/2022 (entrata in vigore il 23 marzo 2022) ha operato una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), mediante l'inserimento nel Codice Penale del titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" e composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).

L'art. 2 del D.Lgs. 42/2004 stabilisce che il patrimonio culturale è costituito sia dai beni culturali, sia dai beni paesaggistici; rientrano tra i primi le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico nonché le altre cose individuate quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Sono, invece, beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio nonché gli altri beni individuati dalla legge.

Le nuove norme sui reati contro il patrimonio culturale hanno riflessi non solo nell'ambito della **responsabilità** delle **persone fisiche** (Codice Penale), ma anche nei confronti di quelle **giuridiche**, attraverso l'introduzione di due nuovi articoli all'interno del D.Lgs. 231/2001:

- ✓ **art. 25-septiesdecies** "Delitti contro il patrimonio culturale";
- ✓ **art. 25-duodevicies** "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

All'interno dell'art. 25-septiesdecies sono contenute le seguenti fattispecie di reato:

- ✓ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- ✓ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- ✓ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- ✓ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- ✓ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- ✓ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- ✓ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- ✓ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- ✓ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

L'art. 25-duodevicies ricomprende invece i seguenti reati:

- ✓ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- ✓ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Come si evince dalle disposizioni sopra riportate, la nuova legge prende in esame, oltre ai reati contro i beni culturali, anche due fattispecie relative alla tutela paesaggistica; infatti l'art. 518-duodecies c.p. sanziona le condotte di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, mentre l'art. 518-terdecies c.p. quelle di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Ai fini della tutela del proprio patrimonio culturale, si evidenzia che il CSI ha apprestato gli opportuni presidi organizzativi con riferimento all'archivio documentale (in particolare attraverso la predisposizione di un manuale di gestione dello stesso oltre che l'utilizzo di una piattaforma informatica) e alla tutela dell'edificio che ospita la sede del Consorzio, sottoposto a vincolo paesaggistico.

- **L. 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.**

L'art. 28 bis (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche) della suddetta Legge è intervenuta sul codice penale, modificando la descrizione della condotta che integra gli estremi del reato di malversazione di cui all'art. 316 bis c.p., ora rubricato “malversazione di erogazioni pubbliche”, e del reato di cui all'art. 316-ter c.p., ora rubricato “indebita percezione di erogazioni pubbliche”.

Nello specifico:

- all'articolo 316-bis:

1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche";

2) le parole da: "o finanziamenti" fino a: "finalità" sono sostituite dalle seguenti: ", finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste";

- all'articolo 316-ter:

1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalla seguente: "pubbliche";

2) al primo comma, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,";

È stato inoltre modificato l'art. 640 - bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) con l'inserimento delle “sovvenzioni” tra le condotte rilevanti per la configurabilità del reato, oltre ai già previsti “contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

La novella sopra descritta ha determinato un ampliamento delle condotte potenzialmente rilevanti per il configurarsi dei reati sopra elencati e di conseguenza per l'eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, trattandosi di illeciti inclusi nel catalogo 231.

- **D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 – (“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”).**

L'art. 54 del Decreto attuativo 19/2023 ha introdotto una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera.

L'art. 55 del medesimo Decreto è intervenuto sull'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Reati Societari”, con l'inserimento della lettera “s-ter”, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote all'Ente per il suddetto delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, di cui all'art. 54.

In considerazione dell'attività svolta dal CSI, l'introduzione di tale fattispecie di reato all'interno del catalogo 231 non è rilevante per il Consorzio.

- **D.Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023** - ("Attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizione riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali").

Il Decreto abroga la precedente normativa in materia di whistleblowing (D.Lgs. 179/2017), prevedendo una tutela per il segnalante senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato. Oltre all'obbligo di riservatezza riguardo all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con un'esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e un rafforzamento delle misure a tutela della persona segnalante. Il Decreto disciplina le segnalazioni interne, le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche.

Sono incluse nell'ambito di applicazione del Decreto, tra le altre, le condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione. Tra i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione, rientrano i lavoratori dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, i consulenti e fornitori, i collaboratori, i liberi professionisti, i tirocinanti che svolgono la propria attività lavorativa presso i suddetti enti, nonché i membri del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di direzione, vigilanza e controllo.

La tutela del segnalante si applica anche:

- se il rapporto giuridico non è iniziato (selezione e fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto).

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai cosiddetti facilitatori (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il Decreto prevede, sia per i soggetti del settore pubblico che privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, l'attivazione di un proprio canale interno di segnalazione, che deve garantire:

- la riservatezza della identità della persona segnalante;
- la riservatezza della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione;
- la riservatezza della documentazione connessa alla segnalazione.

La gestione del canale di segnalazione interna deve essere affidata a persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato, oppure ad un soggetto esterno con le medesime caratteristiche. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.

Sono previste tre forme di segnalazione:

- scritta (anche con modalità informatiche);
- orale, con sistemi di messaggistica vocale o linee telefoniche;
- incontro diretto (su richiesta del segnalante).

I tempi di gestione della segnalazione sono i seguenti:

- entro 7 giorni deve essere fornito al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione) deve essere fornito riscontro alla segnalazione.

Il gestore della segnalazione deve:

- mantenere interlocuzioni con il segnalante;
- richiedere integrazioni al segnalante, se necessario;
- fornire "seguito" diligente alla segnalazione;
- fornire informazioni chiare su canali, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni interne;
- esporre tali informazioni nei luoghi di lavoro o renderle accessibili per coloro che non li frequentano;
- per chi dispone di un sito web, pubblicare le informazioni in apposita sezione dedicata.

Il soggetto deputato a ricevere segnalazioni esterne è l'ANAC, cui compete altresì l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie al responsabile delle violazioni di cui all'art. 21 del Decreto.

- **D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36** – (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Il Decreto stabilisce la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, abrogando il precedente D.Lgs. 50/2016 e la correlata regolamentazione in materia. Per quanto di più specifico interesse ai fini del D.Lgs. 231/2001, ci si limita in questa sede a segnalare la nuova disciplina delle cause di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle gare. Il nuovo Decreto prevede infatti che l'operatore economico che risulta destinatario di una sanzione interdittiva ex D.Lgs. 231/2001 debba essere 'automaticamente' escluso dalle gare, mentre ai sensi del previgente art. 80 tale evento rappresentava una causa di esclusione facoltativa, la cui valutazione era rimessa alla Stazione Appaltante.

- **L. 14 luglio 2023 n. 93** – (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica).

La norma amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 3 della suddetta Legge, rubricato "Misure per il contrasto della pirateria cinematografica,

audiovisiva o editoriale", interviene sull'art. 171-ter della Legge 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) introducendo al comma 1 una nuova lettera h-bis). Si riporta di seguito la disposizione introdotta dalla novella normativa:

"1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque a fini di lucro:

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85-bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Si rammenta che l'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" prevede l'applicazione nei confronti dell'Ente di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote in caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 633/1941. Al secondo comma è prevista l'applicazione all'Ente delle sanzioni interdittive indicate dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno, nel caso di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

- **L. 9 ottobre 2023, n. 137** – (Conversione in legge, con modificazioni, del **Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105**, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), che ha previsto l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 dei seguenti reati:

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, inseriti nell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, sono previste:

- sanzioni pecuniarie fino a 500 quote; da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità o se il danno è di particolare gravità.
- sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), ovvero rispettivamente: divieto di contrattare con la PA (tranne che per ottenere prestazioni di pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per il reato di trasferimento fraudolento di valori, inserito nell'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, sono previste:

- sanzioni pecuniarie da 250 a 600 quote.
- sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), ovvero rispettivamente: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si riporta il testo dei reati inseriti nel catalogo 231:

- Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

- Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- Art. 512-bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La L. 137/2023 è inoltre intervenuta a modificare gli artt. 452-bis (inquinamento ambientale) e 452 -quater (disastro ambientale), inclusi nell'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 prevedendo specifiche aggravanti nel caso in cui l'inquinamento o il disastro siano prodotti in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Con riferimento al solo art. 452-bis, è stato inoltre previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

- **L. 27 dicembre 2023, n. 206** – (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy): l'art. 52 interviene sull'art. 517 c.p. ampliando l'ambito di applicazione di tale fattispecie, già reato presupposto ex art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001. In particolare, la "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" punisce adesso anche "*chiunque detiene per la vendita*" e non più solo chi commercializza il bene contraffatto.
- **L. 22 gennaio 2024, n. 6** - (Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del

codice penale): l'art. 2 della Legge ha apportato una modifica all'art. 518-*duodecies* c.p. ("Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"), già reato presupposto ex art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001 "Delitti contro il patrimonio culturale", inserendo l'inciso «, ove previsto,» dopo le parole «o in parte inservibili o».

- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19** - (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR): l'art. 3, comma 9 interviene sull'art. 512-*bis* c.p. ("Trasferimento fraudolento di valori"), di recente inserito nel catalogo dei reati presupposto 231 (art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001), aggiungendo un secondo comma *"la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni"*.
- **L. 28 giugno 2024, n. 90** - (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici): l'art. 20, comma 1, interviene a modificare come segue il quadro normativo dei *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"* di cui all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001:
 - inasprisce le sanzioni ivi previste. In particolare, rispetto alle fattispecie di cui al primo comma dell'art. 24-*bis*, le quote (prima «da cento a cinquecento») vengono rideterminate «da duecento a settecento». Al comma 2, il limite «sino a trecento quote» è innalzato «sino a quattrocento quote» e riferito alla commissione del delitto di cui al nuovo art. 635 quater.1 c.p. (articolo di nuova introduzione, recante la medesima fattispecie disciplinata dall'art. 615 quinquies c.p., abrogato ad opera della stessa L. 90/2024);
 - inserisce nel Catalogo dei reati presupposto 231 (attraverso l'introduzione del comma 1-*bis* all'interno dell'art. 24-*bis*) una nuova fattispecie delittuosa, rappresentata da un'ipotesi aggravata di estorsione introdotta dalla stessa L. 90/2024 all'art. 629, comma 3, c.p., le cui modalità realizzative prevedono l'utilizzo illecito di sistemi informatici (nello specifico, l'estorsione è aggravata dalla realizzazione delle condotte di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. ovvero dalla minaccia di compierle). In relazione alla commissione di tale nuova fattispecie delittuosa *"si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote"*. La condanna per tale reato presupposto comporta inoltre l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni (art. 24-*bis*, co. 4).
- **L. 8 agosto 2024, n. 112** - (Conversione in legge, con modificazioni, del **Decreto-Legge 4 luglio 2024, n. 92**, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia): l'art. 9, comma 1, introduce nel Codice Penale, all'art. 314 *bis*, una nuova fattispecie penalmente rilevante, il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili", così descritta dalla norma: *"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio"*

patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

La nuova fattispecie viene inserita ex novo nel Catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 231/2001, ai sensi del quale rileva ai fini della responsabilità amministrativa *"quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"*. È prevista una sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

La L. 112/2024 interviene altresì a modificare l'art. 322-bis c.p. (già reato presupposto 231) con l'inserimento, al comma 1, dell'espresso richiamo al nuovo art. 314 bis c.p. e con la soppressione, al comma 3, del richiamo alla fattispecie dell'"abuso di ufficio" (art. 323 c.p.), ora abrogato.

Di conseguenza, viene riformulata la rubrica dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, con l'eliminazione del riferimento all'abuso d'ufficio e l'inserimento, dopo la parola *"peculato"*, della locuzione *"indebita destinazione di denaro o cose mobili"*.

- **L. 9 agosto 2024, n. 114** - (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare): l'art. 1 abroga il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e modifica il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). Tale reato, già presente nel Catalogo dei reati presupposto all'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/2001, viene riformulato come segue:

- Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio."

Per il reato di traffico di influenze illecite è prevista una sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

- **D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135** - (Attuazione della Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro): il Decreto, che interviene sul D.Lgs. 81/2008, rafforza la tutela dei lavoratori esposti a sostanze pericolose, equiparando i limiti di esposizione alle sostanze reprotossiche (ovvero tossiche per la riproduzione) a quelli previsti per gli agenti cancerogeni e mutageni.
- **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141** - ("Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" – c.d. riforma doganale): l'art. 4 modifica l'art. 25-*sexiesdecies* ("Contrabbando") del D.Lgs. 231/2001, andando a ridefinire il perimetro dei reati presupposto. Le fattispecie incriminatrici, prima individuate attraverso il richiamo al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. "Testo unico delle disposizioni in materia doganale"), abrogato dalla nuova normativa, sono ora quelle di cui allo stesso D.Lgs. 141/2024 (art. 78 "Contrabbando per omessa dichiarazione", art. 79. Contrabbando per dichiarazione infedele, art. 80. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine, art. 81. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti, art. 82. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, art. 83. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento, art. 84. Contrabbando di tabacchi lavorati, art. 86. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) e al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" (art. 40 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, art. 40-bis Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, art. 40-quinquies comma 3 Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, art. 40-sexies Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati, art. 41 Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche, art. 42 Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche, art. 43 Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche, art. 46 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni, art. 49 Irregolarità nella circolazione).
In relazione alla commissione di tali fattispecie delittuose, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote e, quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro, fino a quattrocento quote. È inoltre confermata, a prescindere dall'ammontare delle imposte e dei diritti di confine "evasi", l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001 e, nel solo caso in cui le imposte o i diritti di confine dovuti superino centomila euro, trovano ora applicazione anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. a) e b) del Decreto medesimo.
- **L. 6 giugno 2025, n. 82** - (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali): in vigore dal 1° luglio 2025, inasprisce le pene previste per i delitti commessi in danno degli animali e interviene ad integrare il catalogo dei reati 231, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*undevicies* (Delitti contro gli animali). Viene così estesa la responsabilità degli Enti ai reati di: Uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.); Maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.);

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 *quater* c.p.); Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 *quinquies* c.p.) e Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

In relazione alla commissione dei suddetti reati, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni.

Tenuto conto dell'attività svolta dal CSI-Piemonte, l'introduzione dei suddetti nuovi reati presupposto non è rilevante per il Consorzio.

- **L. 23 settembre 2025, n. 132** – (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale): in vigore dal 10 ottobre 2025, interviene su alcune fattispecie penali, già reati presupposto 231, ovvero il reato di "Aggiotaggio" previsto all'art. 2637 c.c. e ricompreso nella famiglia dei reati societari di cui all'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, e il reato di "Manipolazione del mercato" di cui all'art. 185 del D.Lgs. 58/1998, già incluso tra gli Abusi di mercato di cui all'art 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'art. 26 ("Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali") della Legge 132/2025 introduce al secondo comma dell'art. 2637 c.c. un'aggravante per il reato di Aggiotaggio – la pena della reclusione da due a sette anni - qualora il fatto sia commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e, parimenti, integra il testo dell'art. 185 D.Lgs. 58/1998, riferito al reato di Manipolazione del mercato, prevedendo che *"La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale"*.

In considerazione dell'attività svolta dal CSI-Piemonte, le sopra richiamate integrazioni afferenti all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ai fini della realizzazione dei reati di Aggiotaggio e di Manipolazione del mercato non sono rilevanti per il Consorzio in ottica di responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231, trattandosi di fattispecie riferite al mercato degli strumenti finanziari.

Si segnala invece l'art. 24 della citata L. 132/2025, recante una delega al Governo affinché dia *"precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di Intelligenza Artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente"*. Come più diffusamente osservato nel capitolo dedicato agli elementi di contesto, l'impiego dell'intelligenza artificiale impone infatti un'attenta valutazione degli eventuali nuovi profili di rischio correlati a tale tecnologia, anche in termini di responsabilità 231, e a tal fine sarà necessario monitorare l'iter legislativo relativo all'esercizio della suddetta Delega da parte del Governo.

- **L. 3 ottobre 2025, n. 147**– (Conversione in Legge, con modificazioni, del **Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116** recante Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi", nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi): tale Legge incide sul Diritto Penale Ambientale, apportando modifiche sia al Codice Penale che al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente), ed estende la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nel rinviare al testo della norma per una vista dettagliata e completa dell'intervento del D.L. 116/2016 sull'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, si riporta nel seguito una sintesi delle modifiche apportate:

- Estensione della responsabilità 231 a fattispecie inserite ex novo nel Catalogo dei reati presupposto

Vengono incluse nella famiglia di reati di cui all'art. 25 *undecies* le seguenti fattispecie delittuose, già previste nel Codice Penale:

- Art. 452 *septies* c.p. - Impedimento del controllo (sanzione pecuniaria fino a 250 quote)
- Art. 452 *terdecies* c.p. - Omessa bonifica (sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote)
- Art. 452 *quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La modifica riguarda il secondo comma oggi inserito espressamente nel Catalogo con inasprimento della relativa sanzione pecuniaria (da 400 a 600 quote nel caso previsto dal primo comma, da 450 a 750 quote nel caso previsto dal secondo comma e da 500 a 1.000 quote nel caso previsto dal terzo comma).

Vengono inoltre inseriti nell'art. 25 *undecies* i seguenti nuovi reati, introdotti dal D.L. 116/2025 nel D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente):

- Art. 255 *bis* - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (sanzione pecuniaria da 350 a 450 quote)
- Art. 255 *ter* - Abbandono di rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria: da 400 a 550 quote comma 1; da 500 a 650 quote comma 2)

nonché la seguente fattispecie, già prevista dal T.U. Ambiente e modificata dal D.L. 116/2025:

- Art. 256 *bis* - Combustione illecita di rifiuti (sanzione pecuniaria: da 200 a 450 comma 1, primo periodo; da 300 a 600 quote comma 1, secondo periodo; da 400 a 800 quote comma 3 *bis*, primo periodo; da 500 a 100 quote comma 3 *bis*, secondo periodo).
- Modifiche ai reati previsti dal Codice Penale e dal D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) e già inclusi nel Catalogo dei reati presupposto 231, all'art. 25 *undecies*
 - Art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
 - Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Il D.L. 116/2025 inasprisce il trattamento sanzionatorio dei reati di gestione di rifiuti non autorizzata (comma 1 e 1bis) e di gestione di discarica non autorizzata (comma 3), aumentando le pene previste e trasformando in delitti alcune fattispecie contravvenzionali (le condotte di cui al 1° comma, qualora abbiano ad oggetto rifiuti pericolosi);
 - Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
 - Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Spedizione illegale di rifiuti.
- Estensione all'Ente della circostanza attenuante di cui all'art. 259 *ter* D.Lgs. 152/2006 (art. 25 *undecies* co. 2 *bis*).
- Inasprimento del trattamento sanzionatorio correlato alla commissione di reati presupposto richiamati dall'art. 25-*undecies*: I) innalzamento delle sanzioni pecuniarie previste per la violazione degli artt. 452 *bis* c.p. (Inquinamento ambientale), 452 *quater* c.p. (Disastro ambientale), 452 *octies* c.p. (Circostanze

aggravanti) e 452 *sexies* c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), nonché delle sanzioni pecuniarie relative ad ulteriori reati presupposto 231 ambientali per la cui individuazione si rinvia all'art. 6 del D.L. 116/2025. II) estensione ad altre ipotesi delle sanzioni interdittive previste al comma 7 dell'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

2.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/01, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/01 prevede inoltre che, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

2.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, consente

all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il D.Lgs. 231/01 richiede:

- la verifica periodica del Modello e l'eventuale modifica dello stesso qualora ne vengano accertate significative violazioni dovute all'inadeguatezza delle prescrizioni ivi previste, intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o, ancora, sopravvengano modifiche legislative;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2.5. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'art. 4 del Decreto 231, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto 231 prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia abbia la sede principale;
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, sia riferita anche all'ente medesimo.

2.6. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte dalle principali associazioni di categoria - tra cui si richiamano in particolare quelle di Confindustria,⁵ - prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/01.

Le Linee Guida indicano inoltre i principi fondanti e le componenti essenziali del sistema di controllo da adottarsi a garanzia dell'efficacia del Modello 231.

Il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" di Confindustria, nella versione di giugno 2021.

⁵ Approvate il 7 marzo 2002 e oggetto di successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali risale a giugno 2021.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CSI-PIEMONTE

3.1. BREVI CENNI SULLA NATURA E LE FINALITÀ DEL CSI-PIEMONTE

Il CSI-Piemonte, costituito con atto notarile in forza della Legge Regionale (L.R. Piemonte n. 48/75), è un Consorzio di enti pubblici nato allo scopo di mettere a disposizione dei propri Consorziati, *“attraverso la creazione di un organico Sistema Informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”*. È pertanto l'ente strumentale al quale la Pubblica Amministrazione piemontese affida il proprio processo di digitalizzazione, orientato, in particolare, allo sviluppo e all'erogazione di servizi innovativi rivolti a cittadini e imprese.

Il CSI è un ente senza scopo di lucro che realizza prodotti e servizi ad alta tecnologia, progetta e gestisce applicativi e sistemi informativi mettendo le potenzialità dell'innovazione scientifica al servizio dell'organizzazione regionale e degli enti pubblici piemontesi, svolge attività di ricerca e di sviluppo di nuove tecnologie informatiche. Ad esso partecipano, tra gli altri, la Regione Piemonte, il Comune e la Città Metropolitana di Torino, oltre a Province e Comuni piemontesi, Aziende Sanitarie Locali, Istituti universitari, enti pubblici, enti strumentali e società a totale partecipazione pubblica.

In considerazione della totale partecipazione pubblica e della sua natura strumentale della Pubblica Amministrazione piemontese, il CSI-Piemonte è da considerarsi “Organismo di diritto pubblico” e, più precisamente, ente di diritto privato in controllo pubblico operante in regime di *“in house providing”*.

Nel rispetto del limite di fatturato individuato nel Codice dei Contratti Pubblici per tale tipologia di organismi, e delle disposizioni statutarie che disciplinano l'attività c.d. “residuale”, il CSI ha esteso il proprio campo di operatività puntando allo sviluppo del mercato extra-consortile, in ambito nazionale ed internazionale, in modo da conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività *in house* rivolta ai propri consorziati.

Inoltre si segnala che l'art. 7 della Legge 9 luglio 2020, n. 15 della Regione Piemonte è intervenuto sul testo della L.R. 4 settembre 1975, n. 48 “Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione”, sostituendo il primo comma dell'art. 3 e sancendo in tal modo che il “Consorzio è un ente di diritto privato in controllo pubblico”.

La connotazione del CSI quale ente di diritto privato in controllo pubblico è stata recepita dallo Statuto, a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea il 16 dicembre 2020.

A fronte della suddetta modifica statutaria, si è ritenuto opportuno, anche su sollecitazione del Consiglio di Amministrazione e a seguito di confronto con il Collegio Sindacale, perseguire l'obiettivo di formalizzare la sussistenza in capo al CSI della personalità giuridica di diritto privato, allo scopo di garantire la completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei consorziati, oltre che degli amministratori, fermi evidentemente gli aspetti di tutela dei creditori. È stata pertanto presentata istanza di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di

Torino ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private”. Se, infatti, le società di capitali e cooperative acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione al Registro Imprese ai sensi dell'art. 2331 del Codice civile, per i consorzi, quale è il CSI-Piemonte, non risultano disposizioni normative cui ricondurre i medesimi effetti costitutivi previsti dal richiamato art. 2331 c.c. L'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino è avvenuta in data 8 novembre 2021.

3.2. ADOZIONE DEL MODELLO

In base a quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 231/01, le disposizioni in tema di c.d. “responsabilità amministrativa” degli enti introdotte dal Decreto medesimo si applicano *“agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Sono invece espressamente escluse dall'ambito di applicazione di tale normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, co. 3, D.Lgs. 231/01).

Verificata la propria assoggettabilità al Decreto, il CSI-Piemonte, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2011 ha approvato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e proceduto altresì a modificare il Codice Etico già precedentemente adottato, con l'obiettivo di integrare e allineare i principi e le regole comportamentali in esso contenuti rispetto alle fattispecie di reato-presupposto annoverate nel Decreto, nell'ottica di prevenirne la realizzazione.

Muovendo dal presupposto che il Modello 231 costituisce un valido strumento di sensibilizzazione rispetto all'assunzione di comportamenti corretti e trasparenti da parte dei suoi “Destinatari” (come definiti al § 3.9.), attraverso l'adozione di un proprio Modello il Consorzio ha inteso perseguire le seguenti finalità:

- vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, dei principi del Codice Etico, delle prescrizioni contenute nel Modello e, più in generale, nei diversi documenti di cui si compone il Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico del Consorzio;
- consentire, grazie a un sistema strutturato di presidi e norme aziendali e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale impianto, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.3. DAL MODELLO 231 AL SISTEMA INTEGRATO

Con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito “Legge Anticorruzione”) il Legislatore ha introdotto strumenti volti a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno della Pubblica Amministrazione, prescrivendo, in particolare, l'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, di un Piano di prevenzione della corruzione e la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ha il compito di vigilare sull'efficacia del Piano.

Appurata l'estensione dell'ambito di applicazione della L. 190/12⁶ agli enti di diritto privato a partecipazione o in controllo pubblico, il CSI ha adottato le opportune misure di prevenzione della corruzione.

Nella seduta del 6 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del CSI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, della L. 190/12, cui veniva assegnata anche la funzione di Responsabile della Trasparenza, in ottemperanza all'art. 43, del D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza).

In linea con le indicazioni in tal senso rivolte - già a partire dal 2013 - dal P.N.A. agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico dotati di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, il 5 agosto 2014 il CSI ha implementato la struttura del proprio Modello, coordinandola e integrandola con le fattispecie di reato previste dalla L. 190/12, attraverso l'approvazione di un *Addendum*, denominato "Parte Speciale - Piano di Prevenzione della corruzione. Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza" (c.d. Piano Anticorruzione), dando così origine al "Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza" (nel seguito anche "Sistema Integrato").

La differente *ratio* che ha ispirato le normative "231" e "Anticorruzione" e la non completa sovrapposibilità delle "attività a rischio reati" ricomprese nei rispettivi ambiti di applicazione⁷, hanno tuttavia indotto il Consorzio a ritenere che il Piano di prevenzione della corruzione dovesse costituire un documento autonomo rispetto al MOG. Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (nel seguito anche RPCT), nella seduta del 26 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha quindi adottato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" (nel seguito anche Piano Triennale Anticorruzione o PTPC), preordinato a individuare le strategie e le misure di contrasto dei fenomeni corruttivi programmate per il triennio, oltre agli strumenti di controllo e monitoraggio sull'effettiva attuazione delle stesse.

Mentre il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, ove attuato, è volto a ridurre al minimo il rischio di commissione, da parte delle organizzazioni plurisoggettive e delle imprese, dei "reati-presupposto" tassativamente indicati dal Decreto e afferenti a diversi ambiti (es. reati ambientali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati societari, delitti informatici, ecc.), la Legge 190/12, rivolta essenzialmente ai soggetti pubblici, ha lo scopo di prevenire la realizzazione di comportamenti corruttivi e, in senso più ampio, di ogni forma di "malamministrazione", ossia di qualsiasi situazione in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – si riscontri un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

In ragione dei diversi interessi che le normative di riferimento intendono tutelare, mentre l'adozione di un Modello 231 è un adempimento facoltativo, funzionale a

⁶ Si richiama, in particolare, il P.N.A. 2013, cui è seguita la Determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 e, successivamente, la n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici", che contengono specifiche indicazioni sulle misure a prevenzione della corruzione e sulla trasparenza da implementarsi nell'ambito delle società ed enti in controllo pubblico, nonché degli enti pubblici economici.

⁷ I reati ambientali, i reati informatici, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e quelli inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ad esempio, ricompresi nel novero dei "reati-presupposto 231", sono invece irrilevanti ai sensi della L. 190/2012.

beneficiare dell'esimente della responsabilità amministrativa, l'introduzione delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/12 è obbligatoria per le amministrazioni e gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale Legge.

Pur nella rispettiva autonomia, il MOG e il PTPC sono parte essenziale dell'impianto documentale di cui si compone il "Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza" del CSI. Rappresentano ulteriori elementi costitutivi del Sistema Integrato il Codice Etico e, in generale, le c.d. "norme aziendali", ossia l'insieme eterogeneo di regolamenti, regole, procedure ed ulteriori presidi vigenti in Consorzio, funzionali a garantirne il corretto funzionamento, anche in adeguamento a specifiche disposizioni di legge.

Il quadro normativo di riferimento in materia di anticorruzione ha subito alcune modifiche per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Legge Madia)". Tale Decreto è intervenuto:

- a) sulla L. 190/2012, dettando specifici indirizzi in materia di anticorruzione - tra cui l'implementazione delle misure di prevenzione già eventualmente adottate dall'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- b) sul D.Lgs. 33/2013, semplificando e specificando l'ambito soggettivo di applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, dando indicazione di includere la disciplina sulla trasparenza in un'apposita sezione del Piano Triennale Anticorruzione⁸ – e introducendo l'accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle PA non oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. FOIA).

3.4. IL DUALISMO DEL SISTEMA INTEGRATO

Mentre l'adozione del **Modello 231** è volta a ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati-presupposto tassativamente indicati dal D.Lgs. 231/01, fonte di responsabilità amministrativa dell'ente solo laddove commessi nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo, il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** intende contrastare i fenomeni corruttivi all'interno della Pubblica Amministrazione, individuando misure idonee a prevenire situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento posto in essere, si possa verificare una cattiva gestione delle risorse pubbliche ed un malfunzionamento dell'azione amministrativa a causa della deviazione, per fini personali, delle funzioni attribuite.

Con specifico riferimento alle fattispecie corruttive, la suddetta discrasia si traduce nel fatto che per il D.Lgs. 231/01 assumono rilevanza i soli reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (compresa quella tra privati), mentre la L. 190/12 fa riferimento a un concetto più ampio di "corruzione", comprensivo non soltanto dell'intera gamma di reati contro la P.A., ma anche delle situazioni di "malamministrazione" delle risorse pubbliche a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

⁸ Ora denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Pur nell'avvenuta integrazione delle misure di prevenzione ad esse riconducibili, permangono dunque evidenti differenze tra la componente 231 e quella 190, afferenti non soltanto agli interessi tutelati e alle aree a rischio considerate, ma anche alle responsabilità configurabili in capo agli Organi deputati alle funzioni di vigilanza, ovvero l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La Legge 190/12, nell'ipotesi di commissione all'interno dell'ente di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, prevede che il Responsabile PCT ne risponda sul piano della responsabilità dirigenziale, di quella disciplinare nonché per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che non dimostri di avere predisposto, antecedentemente alla commissione del fatto illecito, il Piano Anticorruzione e di avere vigilato sul funzionamento e l'osservanza dello stesso. Nell'ambito del Sistema 231, in caso di accertata responsabilità amministrativa dell'ente, la norma non prevede invece in capo all'Organismo di Vigilanza alcuna responsabilità derivante dall'omessa o carente vigilanza. Ai membri dell'OdV è infatti imputabile esclusivamente la responsabilità contrattuale derivante dall'eventuale condotta omissiva e negligente. I compiti dell'Organismo non sono infatti connotati da poteri impeditivi, posto che l'adozione e/o la modifica del Modello, ancorché proposti dall'Organismo di Vigilanza con funzione consultiva e di supporto, sono espressione del potere gestorio dell'Organo di amministrazione.

In ogni caso il Responsabile PCT e l'Organismo di Vigilanza del Consorzio collaborano al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, un più elevato livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficace attuazione del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza.

3.5 DEFINIZIONE DEL MODELLO E SUA EVOLUZIONE

Le fasi che hanno portato alla definizione del Modello da parte del CSI e, più in generale, di un sistema di gestione dei rischi coerente con quanto previsto in merito dal D.Lgs. 231/01, possono essere così riassunte:

- la mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con evidenza dei reati-presupposto potenzialmente commissibili nell'ambito delle stesse.
Va segnalato che tale attività di *risk assessment* viene ripetuta periodicamente, al fine di acquisire una vista aggiornata delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione di reati-presupposto e procedere, laddove necessario, all'implementazione delle misure di prevenzione esistenti. La metodologia seguita e le risultanze emerse da tale mappatura sono descritte nel § 3.10.
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello, come dettagliato nella Sezione Quarta del presente documento;
- l'integrazione delle procedure e/o regolamenti interni esistenti, nonché la previsione di specifici presidi di controllo relativamente alle attività esposte a rischio reato;
- la modifica del previgente Codice Etico, al fine di integrare e allineare i principi e le regole comportamentali in esso contenuti rispetto alle fattispecie di reato-presupposto annoverate nel Decreto, nell'ottica di prevenirne la realizzazione;

- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni dello stesso.

Il sistema di gestione dei rischi "231" così consolidato è stato quindi integrato con le misure previste dalla Legge Anticorruzione, *in primis* la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'introduzione del Piano Anticorruzione ed il recepimento, all'interno del Codice Etico, di ulteriori principi e regole comportamentali volte a prevenire la commissione di illeciti di cui alla L. 190/12.

3.5.1 CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL MODELLO

Il presente Modello è stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni, preordinate ad aggiornarne i contenuti rispetto a sopravvenuti interventi normativi, a mutamenti organizzativi o, comunque, funzionali a garantire l'efficacia e l'adequatezza del documento ai fini della prevenzione dei reati "231". La cronologia di tali modifiche è illustrata nell'Allegato 1.

3.6 I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Prima di passare all'analisi dei documenti di cui si compone il Sistema Integrato del CSI, si richiamano nel seguito i principi generali cui è ispirato l'intero impianto sviluppato dal Consorzio a garanzia del corretto svolgimento della propria azione.

Tali principi, delineati sia da Confindustria che dalla più recente Giurisprudenza, oltre ad avere portata generale e operare in maniera trasversale per tutte le aree a rischio, trovano concreta attuazione nelle singole misure preventive adottate dal CSI, la cui adeguatezza ed efficacia viene valutata sulla base del livello di *compliance* agli stessi, partendo dal presupposto che l'osservanza di tali principi rende controllabile l'esposizione dell'Azienda al rischio di commissione di condotte illecite rilevanti ai fini 231-190.

Nello specifico, i principi fondanti del Sistema Integrato del Consorzio sono:

1. PROCEDURE ATTE A REGOLAMENTARE LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Posto che i modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire i reati di origine sia dolosa che colposa previsti dal Decreto 231, primo obiettivo per la costruzione di un modello organizzativo è la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione (da linee guida Confindustria). In coerenza con tale principio, il CSI ha implementato un corpo di procedure - sia documentali/cartacee che informatiche - atte a regolamentare e normare tutte le attività sensibili. Si tratta di disposizioni aziendali attraverso le quali vengono definiti e formalizzati i comportamenti e le modalità operative da seguire per garantire il corretto svolgimento delle attività.

Rappresentano una declinazione di tale principio generale il complesso delle norme aziendali (norme, regolamenti, linee guida, procedure cartacee e informatiche, istruzioni operative, ecc.), il set documentale inerente i sistemi di gestione implementati dal Consorzio (il sistema di gestione per la qualità, quello della sicurezza e salute dei lavoratori, dell'energia, ecc.), la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, nonché il sistema organizzato di deleghe e procure.

2. SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

L'individuazione chiara e univoca delle funzioni aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato rappresenta un ulteriore strumento organizzativo di prevenzione e contribuisce peraltro a dare attuazione al principio di segregazione dei compiti.

Attraverso il sistema delle deleghe, il Consorzio attribuisce la responsabilità di determinate attività a soggetti specificamente individuati, in ragione della posizione organizzativa che essi ricoprono e in funzione del conseguimento degli obiettivi aziendali loro assegnati. La "delega" è dunque un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, esplicitato nel sistema di comunicazioni organizzative.

Lo Statuto consortile stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione possa delegare al Presidente e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione, specificando contenuti e modalità di tale delega (art. 16, co. 1, lett. n) Statuto). La delega dei poteri di amministrazione ordinaria del Consorzio, facoltativa, avviene attraverso deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne definisce l'ambito di efficacia (ad esempio indicando uno specifico tetto di spesa). Al fine di garantirne la conoscibilità e l'opponibilità ai terzi, i poteri di ordinaria amministrazione eventualmente delegati a Presidente e/o Direttore Generale sono oggetto di pubblicità nella visura camerale del Consorzio.

Attraverso il sistema delle procure – conferite dal Presidente o dal Direttore Generale con atto notarile, di cui viene data evidenza nella visura camerale del Consorzio – vengono attribuiti a determinati soggetti specifici poteri di rappresentanza del CSI nei confronti dei terzi. Lo Statuto consortile, laddove prevede che il Consiglio di Amministrazione possa delegare a Presidente e/o Direttore Generale il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione, attribuisce infatti a questi ultimi la "facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti" (art. 16, co. 1, lett. n) Statuto).

I poteri di rappresentanza conferiti hanno estensione delimitata - nei termini dettagliati nel testo della procura - e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al procuratore nell'ambito del sistema delle deleghe. Le modifiche organizzative, laddove comportino variazioni delle responsabilità/missioni aziendali/posizioni organizzative dei soggetti muniti di procura, sono infatti accompagnate da un'attenta valutazione sulla necessità di eventuali revisioni e/o revocche della procura, in coerenza con la nuova funzione aziendale assegnata al procuratore.

3. SEGREGAZIONE DEI COMPITI

In virtù di tale principio, il CSI è tenuto ad articolare la propria struttura organizzativa in modo tale da garantire che nessuna funzione aziendale gestisca in autonomia un intero processo. La concreta attuazione di tale principio prevede che l'autorizzazione al compimento di una determinata operazione e le successive fasi di esecuzione e controllo in ordine all'avvenuta esecuzione dell'operazione medesima siano poste sotto la responsabilità di soggetti diversi.

Rappresenta una declinazione del principio di segregazione delle funzioni l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino allo svolgimento di determinate operazioni solamente alcune persone identificate e specificamente autorizzate, garantendo altresì la protezione delle relative informazioni. Il CSI si avvale, in particolare, dell'applicativo Cardinis per la pianificazione, rendicontazione e validazione delle attività e dell'applicativo SAP per la gestione integrata di alcuni dei principali processi aziendali (quali ciclo attivo, ciclo passivo, controllo di gestione, ...).

4. TRACCIABILITÀ

In base a tale principio, ogni operazione aziendale deve essere adeguatamente documentata, per consentire in ogni momento eventuali controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione medesima o per poter risalire ai soggetti che, rispettivamente, l'hanno autorizzata, effettuata, registrata o ne hanno verificato il corretto svolgimento.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata dall'adozione delle misure di sicurezza previste dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Si evidenzia, in ultimo, che la predisposizione di adeguate procedure volte a normare le attività sensibili consente di soddisfare, nel contempo, l'osservanza della **segregazione** e della **tracciabilità**, formalizzando modalità operative che tengano conto di entrambi i presidi.

5. MONITORAGGIO

Il CSI ha implementato un sistema di controllo strutturato, volto a monitorare i presidi posti in essere a mitigazione dei rischi dei differenti sistemi di gestione e aziendali.

Si tratta di un "sistema a salire": l'attuazione dei controlli a ciascun livello consente di mitigare i rischi ai livelli superiori contribuendo automaticamente alla *compliance* e al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In tale contesto, un ruolo chiave riveste l'attività di monitoraggio ai fini 231 svolto dall'Organismo di Vigilanza, che a tale scopo si avvale dei Flussi informativi trasmessi dalla Struttura, nonché delle risultanze di audit e istruttorie eventualmente commissionate alla funzione *Internal Audit*, sempre in stretta collaborazione con il Responsabile PCT, seppur nell'ambito delle rispettive competenze.

3.7 POLITICA INTEGRATA DEI SISTEMI DI GESTIONE E INTERAZIONE CON IL MOG

Al fine di perseguire l'obiettivo di garantire la massima soddisfazione del cliente e dei cittadini fornendo prodotti e servizi innovativi e di elevata qualità, il Consorzio si è dotato negli ultimi anni di un set di sistemi di gestione, riuniti nel Sistema di Gestione Integrato (SGI), che concorre a rafforzare il sistema di *governance* aziendale. Allo scopo di razionalizzare l'impianto di regole e procedure da adottare anche in adempimento a specifici obblighi di legge e verificarne l'adozione, il Consorzio ha stabilito una **Politica del SGI** che stabilisce i principi che indirizzano le attività del Sistema.

Il SGI è attualmente certificato per:

- ✓ **Qualità**, secondo lo standard ISO 9001 dal 1997 per il settore servizi ICT (EA33), e dal 2009 anche per il settore Formazione (EA37).
- ✓ **Gestione dell'Energia**, certificato nel 2017 secondo lo standard della norma ISO 50001.
- ✓ **Salute e Sicurezza sul lavoro**, certificato dal 2019 secondo lo standard della norma ISO 45001.

- ✓ **Sicurezza delle Informazioni**, certificato dal 2015 secondo lo standard ISO/IEC 27001 per garantire la gestione sistematica degli aspetti di sicurezza del Datacenter e dei servizi cloud. Nel 2018 il sistema ha ricevuto l'attestazione di conformità alle linee guida 27017 e 27018.
- ✓ **Gestione dei Servizi**, certificato dal 2019 secondo lo standard della norma ISO 20000-1, per favorire l'industrializzazione del ciclo di vita dei servizi.
- ✓ **Continuità Operativa**, certificato dal 2019 secondo lo standard della norma ISO 22301, per rispondere tempestivamente a situazioni di crisi ed eventi disastrosi che potrebbero compromettere l'erogazione dei servizi.
- ✓ Affidabilità del Data Center, secondo lo standard **ANSI/TIA 942 B**, attestazione di conformità dal 2019.
- ✓ Conformità dei processi relativi ai trattamenti di raccolta, gestione, consultazione e archiviazione di dati personali e particolari, mediante il prodotto "Fascicolo Sanitario Elettronico" ai requisiti e ai controlli previsti dallo schema di **certificazione ISDP 10003:2020** per la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR); certificazione ottenuta a fine 2021.
- ✓ **Gestione Ambientale**, certificato nel 2023 secondo la norma ISO 14001:2015, che costituisce anche garanzia del rispetto del principio DNSH – Do Not Significant Harm, indispensabile per l'erogazione dei servizi cloud, connessi agli interventi del PNRR.
- ✓ **Parità di Genere**, certificato nel 2023 secondo la Prassi di Riferimento (PdR) UNI 125:2022.

Inoltre, il CSI è dotato di un **sistema di gestione ECM** (Educazione Continua in Medicina), per rispondere in modo efficace alle esigenze di formazione del personale sanitario di Regione Piemonte, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia.

Ai sensi del D. Lgs. 231/01, tra il SGI ed il MOG non vi è divergenza ma piuttosto interazione. Il Modello, infatti, è uno strumento di controllo che spesso si avvale del SGI per il monitoraggio e la verifica dei vari processi sensibili quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001), al Sistema di Controllo e Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro (ISO 45001) e al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001).

Tutti i Sistemi di Gestione e il MOG fanno riferimento alla documentazione organizzativa aziendale che definisce responsabilità ed attività (missioni aziendali, procedure e processi) e competenze (profili professionali).

In merito alla metodologia utilizzata per l'attuazione dei Sistemi, un ulteriore punto di integrazione con il Modello 231 è il comune approccio basato sul rischio (*risk based thinking*), concetto esplicitato nelle norme ISO che si basano sullo standard *High Level Structure* (HLS), che richiede l'individuazione degli elementi da tenere sotto controllo (a partire da un'analisi del contesto), lo svolgimento sistematico di attività finalizzate a identificare e valutare i rischi aziendali (*risk assessment*), nonché a gestirli e monitorarli (*risk management*) e, ove necessario, l'attuazione di azioni volte ad eliminarli/ridurli, nell'ottica del miglioramento continuo del sistema.

Per quanto attiene i reati presupposto legati alla Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, il Legislatore ha riconosciuto un valore aggiunto all'interazione tra il MOG ed i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza. Infatti, nell'art. 30 del D. Lgs. 81/08, il Legislatore dispone che l'adozione e l'efficace attuazione di un MOG ai sensi del D. Lgs. 231/01 e l'implementazione di un sistema di gestione secondo lo standard vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro o le Linee guida UNI INAIL del 2001 comportino l'efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell'organizzazione. Il CSI, pertanto, si è dotato di un sistema Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro pienamente integrato e *compliant* alla norma 231.

Inoltre, alla base dell'impianto complessivo di regole e norme descritte nel MOG e nell'ambito dei Sistemi di Gestione, l'organizzazione ha implementato una complessa architettura **di sistemi informativi, anche** interconnessi tra loro, che garantiscono il rispetto delle procedure, la tracciabilità, il corretto accesso per profilo (ovvero il "potere" di accesso alle funzionalità consentite) e, ove applicabile, la segregazione.

Ciò posto, occorre tuttavia tener presente che, come evidenziato nelle già richiamate Linee Guida di Confindustria, *"I sistemi di certificazione mirano a migliorare l'immagine e la visibilità delle imprese che li adottano, consolidando il consenso che esse riscuotono sul mercato presso investitori e clienti. Hanno dunque una funzione diversa dai modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto 231, i quali, invece, servono a prevenire i reati nell'ambito dell'attività dell'ente o comunque a metterlo al riparo da responsabilità per i casi in cui, nonostante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli, tali reati si siano comunque verificati."*

Coerentemente, i requisiti di idoneità dei modelli ai fini dell'esclusione della responsabilità da reato dell'ente non sono del tutto corrispondenti a quelli richiesti per ottenere le certificazioni dei sistemi di gestione, ad esempio della qualità, dell'ambiente o della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, l'articolo 6 del decreto 231 prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza e la predisposizione di un sistema di controlli, più elaborato di quelli previsti per il conseguimento o mantenimento di certificazione dei sistemi aziendali.

In ogni caso, implementare un sistema certificato di misure organizzative e preventive è segno di un'inclinazione dell'ente alla cultura del rispetto delle regole, che sicuramente può costituire la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione di reati-presupposto.

Tuttavia, l'adozione di un sistema certificato di gestione aziendale non mette l'ente al riparo da una valutazione di inidoneità del modello ai fini della responsabilità da reato.

Di conseguenza, le organizzazioni che abbiano già attivato processi di autovalutazione interna, anche certificati, dovranno focalizzarne l'applicazione - qualora così già non fosse - su tutte le tipologie di rischio e con tutte le modalità contemplate dal decreto 231.

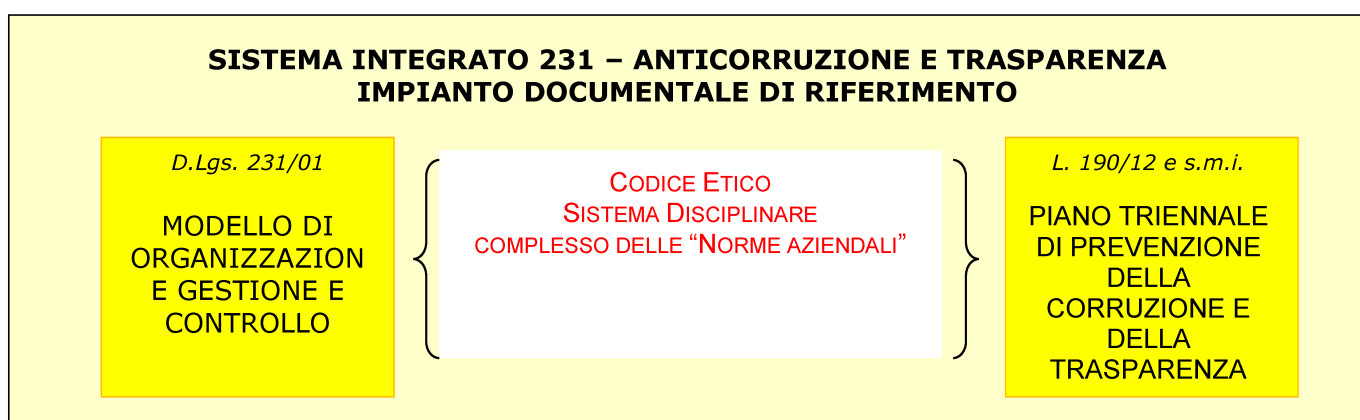
In questo senso, per migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi richiesti dal decreto 231, sarà importante valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o OHSAS 18001 o ISO 45001), ambientale (EMAS o ISO14001), di sicurezza informatica (ISO 27001), di qualità (ad esempio ISO 9001, nonché le altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o servizi offerti) e anticorruzione (ISO 37001)"⁹.

⁹ Confindustria, "Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" aggiornate a giugno 2021, pag. 46.

3.8 SISTEMA DOCUMENTALE DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CSI-PIEMONTE

Come già rilevato, rappresentano elementi costitutivi del Modello anche gli ulteriori documenti e contromisure che, “*per relationem*”, concorrono a prevenire il verificarsi dei reati-presupposto elencati nel Decreto. Per fornire un quadro il più possibile esaustivo dell’impianto di prevenzione del Consorzio, vengono nel seguito indicate le componenti principali del set documentale 231-190.

Tali documenti sono consultabili sulla intranet aziendale, in un’apposita sezione dedicata al Sistema dei Controlli e, in attuazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 33/2013, pubblicati sul sito istituzionale www.csipiemonte.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.



- **CODICE ETICO**

Il CSI ha adottato un proprio Codice Etico, che sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale” che il Consorzio riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti (inclusi i Dirigenti), dei soggetti che al suo interno rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, amministrazione o direzione, dei collaboratori e di tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con esso.

Il Codice Etico del Consorzio, già modificato il 4 ottobre 2011 dal Consiglio di Amministrazione al fine di adeguarne i contenuti a quanto disposto dal D.Lgs. 231/01 e rafforzarne la funzione preventiva rispetto alla commissione dei reati-presupposto ivi previsti, nella seduta del 24 marzo 2015 è stato ulteriormente integrato con disposizioni volte a prevenire comportamenti illeciti ai sensi della L. 190/12 e dei relativi Decreti delegati in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/13) e inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/13). Sono stati inoltre recepiti, nei limiti della compatibilità con la natura e l’organizzazione del CSI, i principi generali dettati dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) ed è stato disciplinato il conflitto di interessi, con l’espresso monito, rivolto a tutti i Dipendenti, di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e l’indicazione di astenersi dal prendere decisioni o svolgere una qualsiasi attività che possa contrapporre, anche potenzialmente, loro interessi personali a quelli del Consorzio o che possa interferire con la capacità di assumere decisioni nell’interesse del CSI stesso.

A garanzia dell’effettiva osservanza dei principi e delle regole comportamentali dallo stesso dettate, il Codice Etico si chiude esplicitando che l’accertata violazione delle

disposizioni ivi contenute è fonte di responsabilità disciplinare e rileva, pertanto, ai fini della comminazione, da parte dell'Azienda, di eventuali sanzioni.

Pur essendo un documento con valenza autonoma, il Codice Etico del CSI, in considerazione della sua idoneità a prevenire anche il verificarsi - in Consorzio - di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, è da considerarsi elemento costitutivo del Modello.

- **SISTEMA DISCIPLINARE**

Nel rinviare alla Sezione V del presente Modello, dedicata al Sistema Disciplinare, ci si limita qui a sottolineare che il medesimo contribuisce a rafforzare l'efficacia cogente dell'impianto di prevenzione 231 - 190 e, in ragione di ciò, può essere considerato a pieno titolo elemento costitutivo del Sistema Integrato del CSI.

3.9 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del presente Modello i medesimi soggetti tenuti all'osservanza del complesso delle regole e precetti di cui si sostanzia il Sistema Integrato 231 - Anticorruzione e Trasparenza, di cui tale documento è elemento costitutivo.

Si richiama, a tal fine, quanto previsto dal Codice Etico del CSI, che indica quali destinatari dei principi e delle regole dallo stesso sancite *“tutti coloro che, all'interno del Consorzio, rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, amministrazione o direzione, nonché tutti i Dipendenti”*, da intendersi nella più ampia accezione, comprensiva di *“tutti i Dipendenti a tempo indeterminato e determinato, i Dirigenti e i Direttori”*. Inoltre, *“per quanto compatibile, il Codice si applica anche ai Collaboratori e a chiunque altro intrattenga con il CSI - direttamente o indirettamente - rapporti stabili o temporanei, ovvero chiunque operi a favore del Consorzio (ad es. Clienti, Fornitori, Consulenti, Dipendenti e Collaboratori di Istituzioni ed Enti pubblici, nonché di Organismi nazionali ed esteri)”*.

L'espressa indicazione, da parte del Codice Etico, dei soggetti che ne sono “destinatari” individua, seppur indirettamente, l'ambito soggettivo di riferimento dell'intero Sistema Integrato e quindi anche del Modello 231.

3.10 ELEMENTI DI CONTESTO ESTERNO E INTERNO DI RILIEVO

Si evidenziano nel seguito i principali elementi caratterizzanti il contesto in cui il CSI-Piemonte si trova ad operare in fase di aggiornamento del presente Modello.

Linee Strategiche 2025-2027 del CSI: nella seduta del 18 dicembre 2024 l'Assemblea dei Consorziati ha approvato il documento **“Orizzonte 2027 - Linee Strategiche 2025-2027”**, contenente le strategie e le linee di sviluppo del CSI-Piemonte per il triennio 2025-2027. Proseguendo nel solco delle azioni avviate nei trienni precedenti, le Linee Strategiche perseguono l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la reputazione del CSI in termini di affidabilità, sicurezza, compliance alla normativa e tutela dei dati personali, consolidando il modello di Consorzio che, nel far fronte alle esigenze degli Enti, ottempera al contempo ad una finalità sociale di perseguimento del “benecomune”, attraverso l'accessibilità dei servizi e la garanzia di continuità di erogazione degli stessi. In quest'ottica, le linee di sviluppo del prossimo triennio saranno orientate principalmente a:

- ✓ rafforzare il ruolo del Consorzio quale **partner degli Enti** per supportarli efficacemente nel processo di transizione al digitale; garantendo progettualità aderenti ai nuovi metodi di produzione; facilitando la condivisione di buone pratiche e l'ideazione di soluzioni innovative attraverso il *networking* tra Enti; dando attuazione al disposto del Data Governance Act; promuovendo soluzioni e servizi sempre più scalabili ed efficienti; migliorando il livello di servizio; garantendo benefici in modo trasversale a tutti gli Enti consorziati; ampliando l'offerta di soluzioni standardizzate, ma sempre aderenti ai bisogni dei Consorziati, a partire dall'offerta *cloud*,
- ✓ portare avanti il percorso di evoluzione del **cloud**, proseguendo nello sviluppo e miglioramento delle componenti gestionali e di servizio della piattaforma Nivola, per favorire una maggiore scalabilità, rispondere con maggiore agilità alle esigenze dei Consorziati e supportare l'evoluzione dei sistemi informativi in ottica *cloud native*; espandere la rete fisica dei data center, per migliorare resilienza, efficienza e affidabilità dei servizi e dell'infrastruttura *cloud*, continuando ad assicurare al contempo una gestione dati sicura e conforme alle normative vigenti;
- ✓ ampliare la **collaborazione tra Enti in house**, mediante la creazione di un "polo federato" costruito su sinergie con soggetti che operano in ambito analogo (es. Liguria digitale, ACI Informatica), condividendo risorse (componenti, facilities) ed *expertise* tecnologiche;
- ✓ utilizzare le tecnologie di **Intelligenza Artificiale (IA)** come fattore di innovazione strutturale e valorizzazione dei dati, supportando lo sviluppo digitale dei processi attraverso l'automazione intelligente degli stessi, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza operativa degli Enti e la robustezza dei servizi offerti ai cittadini; implementando soluzioni basate sull'IA che consentano agli utenti di accedere in maniera semplificata e inclusiva ai servizi degli Enti per ricevere informazioni e risorse; promuovendo l'IA come elemento chiave dell'innovazione, diffondendo la conoscenza e accelerando sperimentazioni *AI-driven* all'interno e all'esterno dell'organizzazione, in piena aderenza con le indicazioni normative nazionali ed internazionali, per offrire agli enti strumenti utili per supportare decisioni informate e pianificazioni strategiche basate sull'uso dei dati;
- ✓ proseguire nella valorizzazione delle risorse umane, portando avanti il percorso di arricchimento e rafforzamento delle competenze e professionalità, nell'ottica di poter rispondere adeguatamente alle sfide poste dalle nuove tecnologie e normative, per supportare la crescita a lungo termine e la sostenibilità del CSI. In tale contesto assume particolare rilevanza il ruolo del Digital Campus sia per lo sviluppo delle risorse interne, sia come elemento attrattivo di nuove figure professionali. Continuerà, inoltre, l'attenzione a promuovere un ambiente di lavoro che valorizzi la diversità e le pari opportunità e che punti ad attrarre e trattenere i migliori talenti, anche in ottica di ricambio generazionale.

Piano di Attività 2025 del CSI: nella medesima seduta del 18 dicembre 2024 l'Assemblea ha approvato anche il **Piano di Attività 2025**, redatto in coerenza con le Linee Strategiche 2025-2027, quale strumento di programmazione per l'attuazione concreta delle stesse. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 dello Statuto, nel Piano sono confluite le esigenze e le attività che gli Enti consorziati intendono conferire al Consorzio.

Il Piano evidenzia, infine, la strategicità dell'attività di prevenzione della corruzione a garanzia della compliance normativa e quale contributo concreto alla corretta performance del Consorzio anche a beneficio degli Enti Consorziati.

Titolare effettivo: in riferimento allo svolgimento di attività assegnate al CSI da soggetti attuatori di misure finanziate con fondi PNRR, è sorta la necessità di indicare, all'interno del Consorzio, il Titolare effettivo, individuato nella persona del Presidente che, ai sensi dello Statuto, rappresenta l'ente a tutti gli effetti di legge.

Tale adempimento è richiesto dalla Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR. Il nominativo del titolare effettivo del soggetto realizzatore delle attività finanziate è tra i dati da inserire su "ReGiS", lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR reso disponibile dal MEF.

L'individuazione del titolare effettivo si è resa inoltre necessaria in funzione di un ulteriore adempimento, consistente in una nuova comunicazione al Registro delle imprese, in attuazione del Decreto del MEF dell'11 marzo 2022, n. 55 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2022). Per effetto di intervenuti provvedimenti giudiziari, l'adempimento risulta attualmente sospeso, nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, alla quale la Sezione Sesta del Consiglio di Stato - con ordinanza del 15 ottobre 2024 - ha rimesso sei questioni pregiudiziali, sollevate già dinanzi al TAR Lazio.

Qualificazione di Stazione Appaltante: a norma degli artt. 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023 il CSI-Piemonte, a conclusione della procedura di iscrizione effettuata dal proprio RASA presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), ha ottenuto la qualificazione di Stazione Appaltante per la fase di "progettazione e affidamento", conseguendo il livello di qualificazione massimo sia per la categoria "Servizi e forniture" che per la categoria "Lavori". Tale qualificazione, di durata biennale, è stata rinnovata (con decorrenza dal 27 giugno 2025) per ulteriori due anni ed è stata estesa anche alla fase di esecuzione di lavori, servizi e forniture per i corrispondenti livelli di qualifica ottenuti per la fase di progettazione e affidamento. In fase di rinnovo, il Consorzio non ha dichiarato la propria disponibilità all'esercizio dell'"attività di committenza ausiliaria".

Rinnovo Organi Istituzionali: a seguito dello scioglimento del Consiglio Regionale del Piemonte, si è svolto l'iter di rinnovo di Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio, secondo quanto disciplinato dallo Statuto. In particolare, il nuovo Consiglio di Amministrazione, costituitosi il 28 febbraio 2025, si è insediato nella seduta del 6 marzo 2025, nella quale è stato nominato Presidente Emilio Bolla.

Tavolo di coordinamento inter-enti: ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sul CSI-Piemonte, in aderenza alle disposizioni statutarie (art. 8, co. 2) gli Enti consorziati, con delibera assunta dall'Assemblea del CSI-Piemonte del 18 dicembre 2024, hanno adottato il Regolamento sul funzionamento e la composizione di tale strumento. Successivamente, gli Enti consorziati hanno provveduto a designare i propri rappresentanti nel Tavolo, che si è insediato nel mese di settembre 2025.

Schema Linee Guida Whistleblowing: il 7 novembre 2024 ANAC ha pubblicato sul proprio sito lo schema di nuove Linee Guida (LLGG) in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, la cui consultazione è scaduta il 9 dicembre 2024. Nel documento sono approfonditi i profili relativi a:

- canale interno e modalità di effettuazione della segnalazione;
- ipotesi sanzionatorie;
- gestore e relativa attività;
- doveri di comportamento del personale, del settore pubblico e privato;
- formazione del personale;
- ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo Settore.

Tali Linee Guida, una volta approvate in via definitiva, non sostituiranno né modificheranno quanto previsto nelle precedenti Linee Guida, approvate dall'Autorità con delibera del 12 luglio 2023 n. 311, bensì le integreranno al fine di armonizzare le pratiche operative, garantire una maggiore coerenza interpretativa tra i vari strumenti e istituti disciplinati dal D.Lgs. n. 24/2023, fornire un supporto agli enti e rendere più efficace il sistema di tutele del *whistleblower*.

NIS 2: il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva europea NIS 2¹⁰ che, al fine di innalzare il livello di cibersecurity dell'Unione europea, impone specifiche misure di sicurezza ad alcune organizzazioni.

Il CSI, che rientra nel campo di applicazione della NIS 2 e del relativo Decreto attuativo, è stato identificato dall'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN, l'autorità competente a coordinare l'attuazione della normativa) quale soggetto "essenziale" e, in quanto tale, tenuto a dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalla norma. In particolare, il Consorzio ha già effettuato la nomina del Punto di contatto (e del relativo sostituto) per le comunicazioni con ACN e, tramite il portale dedicato, ha dato avvio alla trasmissione all'Agenzia di una serie di informazioni sia di natura tecnica, afferenti essenzialmente agli asset tecnologici, sia relativi ad aspetti organizzativi, quali i nominativi degli organi di amministrazione. A garanzia della compliance alla normativa NIS 2, nel 2024 il Consorzio ha inoltre costituito un Team dedicato, con i seguenti compiti:

- definire un piano per la progressiva adozione delle necessarie misure di sicurezza a livello tecnico, operativo e organizzativo;
- condurre una valutazione del rischio Cyber per individuare gli ambiti nei quali si renda necessario un intervento e, conseguentemente, adattare, rafforzare e migliorare la sicurezza e la resilienza dell'organizzazione;
- garantire la diffusione a livello aziendale della conoscenza sulla Direttiva, nonché la sua applicazione nei processi e nelle attività.

AI Act (c.d. Regolamento sull'Intelligenza Artificiale): si tratta del Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828. Tale normativa europea, di diretta applicazione, identifica i soggetti coinvolti nella filiera di progettazione, implementazione e uso di sistemi di intelligenza artificiale all'interno dell'Unione Europea e, adottando un approccio risk-based, detta una serie di obblighi con riferimento ai sistemi definiti ad "alto rischio", promuove best practice e

¹⁰ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. Direttiva NIS, recepita in Italia dal D.Lgs. 65 del 2018).

trasparenza anche per l'adozione di sistemi a rischio medio e basso, e vieta l'adozione di specifici sistemi di IA considerati a rischio inaccettabile per i diritti dell'uomo.

L'AI Act, in vigore dal 1° agosto 2024, trova attuazione progressiva secondo le tempistiche indicate dall'articolo 113, ai sensi del quale le disposizioni generali e i divieti ivi previsti sono efficaci dal 2 febbraio 2025.

A declinazione di tale normativa europea, il 25 settembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 132/2025 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025.

Con specifico riferimento agli impatti in termini di responsabilità 231, l'intelligenza artificiale, soprattutto se impiegata in ambiti decisionali, espone l'Ente a nuovi profili di rischio connessi all'uso improprio o negligente di tale tecnologia, che potrebbe anche concretizzarsi nella commissione di eventuali reati presupposto 231 (si pensi, ad es., a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai reati informatici o, ancora, al trattamento illecito di dati personali).

In tale nuovo contesto normativo, il CSI ha avviato un'attenta valutazione degli eventuali profili di rischio connessi all'impiego e allo sviluppo di tali nuove tecnologie, tenuto conto degli stringenti obblighi di trasparenza, documentazione, valutazione della conformità, governo dei dati e supervisione umana ad essi correlati. L'AI Act, infatti, individua e definisce diverse figure – quali fornitori, importatori, distributori, deployer – in capo alle quali pone specifici obblighi e responsabilità. Tale intervento normativo rende dunque necessaria una rimappatura di tutti i processi aziendali che utilizzano, sviluppano o integrano soluzioni di IA, al fine di individuare i rischi connessi e valutare se occorra apprestare ulteriori presidi, a partire dalla definizione di procedure aziendali dedicate. Il CSI ha già avviato le attività volte a garantire la compliance nei termini sopra descritti.

3.11 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO - PROCESSI STRUMENTALI/FUNZIONALI

PERCORSO DI DEFINIZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati-presupposto inclusi nel Decreto.

Nel 2011, anno di adozione del Modello, il Consorzio, con il supporto di una società di consulenza selezionata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, ha proceduto a effettuare un'approfondita analisi delle proprie attività, prendendo in considerazione la struttura organizzativa e le informazioni rese dai referenti del Consorzio che, in ragione del ruolo ricoperto, risultavano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di attività di relativa competenza. Tale analisi ha portato all'individuazione delle c.d. "aree a rischio reato" o "aree sensibili".

La successiva adozione del "Sistema Integrato 231 - Anticorruzione e Trasparenza" ha comportato un'integrazione della precedente mappatura delle aree sensibili ex D.Lgs. 231/01 con l'indicazione delle attività esposte al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi di cui alla L. 190/12.

Nel corso degli anni il Consorzio ha condotto ulteriori attività di *risk assessment*, allo scopo di garantire l'adeguatezza e l'efficacia dell'impianto di prevenzione dei reati 231 strutturato dall'Azienda.

Nel 2018 il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV, ha deliberato di sottoporre il Sistema integrato 231 - Anticorruzione e Trasparenza adottato dal

Consorzio ad un *assessment*, al fine di verificarne la solidità nel prevenire reati-presupposto 231, fenomeni corruttivi o di malamministrazione, così come la capacità di tenuta in caso di contestazione di reati 231 mossa in sede di giudizio.

Poiché successivamente all'adozione - nel 2011 - del primo "Modello 231" l'integrazione e l'aggiornamento del Sistema sono sempre stati curati internamente dalla Struttura, per massimizzare i risultati del lavoro si è scelto di farsi coadiuvare da una società di consulenza esterna specializzata, individuata mediante indagine di mercato.

Dal punto di vista operativo si è riesaminato l'impianto su cui regge il Sistema 231-190 con un duplice obiettivo: accertarne l'attualità, l'organicità e la corrispondenza con la realtà aziendale; individuare eventuali spazi di miglioramento in termini sia di semplificazione sia di *compliance*.

Rispetto all'obiettivo di semplificazione si sono ottenuti molteplici risultati, tra cui la standardizzazione di cinque presidi atti a determinare l'indice di controllabilità su ciascuna attività sensibile:

- la sussistenza di Procedure aziendali (regole, processi, sistemi informativi...) atte a normare e garantire il corretto svolgimento dell'attività;
- il conferimento di opportuni Poteri e Deleghe ai soggetti preposti a gestire l'attività;
- la Segregazione, all'interno del processo di gestione dell'attività, delle funzioni di controllo da quelle responsabili dell'autorizzazione o della corretta esecuzione;
- la Tracciabilità in qualsiasi momento degli interventi effettuati e delle soluzioni adottate a prevenzione dei rischi;
- l'esistenza di strumenti di Monitoraggio e controllo da parte di funzioni trasversali a ciò preposte o di flussi informativi all'OdV o al RPCT.

Nel corso dell'*assessment* un *focus* specifico è stato riservato agli adempimenti previsti in materia di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; in particolare è stata effettuata una mappatura *ad hoc* volta ad una ricognizione dell'operatività e delle procedure che governano la materia, al fine di comprendere se e quali interventi risultasse necessario compiere nell'ottica di garantire il costante rispetto delle normative in oggetto.

Considerando che per il configurarsi del reato di autoriciclaggio di cui all'art 648-ter.1 c.p. rilevano i reati¹¹ da cui scaturiscano proventi suscettibili di valutazione economica - in sostanza qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi - e che questi possono riguardare non solo i flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno dell'ente, ma anche denaro, beni o altra utilità già presenti nel patrimonio dello stesso che siano successivamente impiegati nella propria attività imprenditoriale, economica o finanziaria, creando un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista, affinché il reato in esame si consumi devono sussistere contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- i. sia creata o si concorra a creare, attraverso un primo reato - il reato presupposto - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;

¹¹ Si precisa che all'epoca dell'*assessment*, nel 2018, ai fini del configurarsi del reato di autoriciclaggio rilevavano esclusivamente i delitti non colposi, mentre con la riforma avvenuta ad opera del D.Lgs. 195/2021 possono integrare la condotta del reato di autoriciclaggio anche i delitti colposi nonché le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Ciò ha determinato un ampliamento delle condotte potenzialmente rilevanti per il configurarsi del reato di autoriciclaggio e della conseguente responsabilità amministrativa dell'Ente.

- ii. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- iii. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

La suddetta constatazione ha imposto in primo luogo al CSI di suddividere le attività di potenziale rilievo ai fini della configurabilità del reato di **autoriciclaggio** in due categorie:

- **le attività aziendali per cui esistano procedure e principi di comportamento già adottati per prevenire il rischio di commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/01**, in quanto la provvista di denaro, beni o altra utilità da impiegare per la commissione del reato di autoriciclaggio potrebbe scaturire proprio dalla commissione di tali reati, ferma restando la necessità che si realizzino tutti gli elementi oggettivi e soggettivi previsti per il reato di autoriciclaggio. In questo caso, tra i reati che possono dare origine alla provvista illecita possono essere annoverati: a) alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, quali “malversazione”, “truffa aggravata in danno dello stato”, “indebita percezione di contributi”, “corruzione e concussione”; b) buona parte dei reati societari, *in primis* il reato di “false comunicazioni sociali” e la “corruzione tra privati”; i reati ambientali, tra i quali quello più evidente risponde al titolo di “traffico illecito di rifiuti”; c) i reati in materia di diritti d'autore, in special modo relativamente alla “riproduzione abusiva e vendita di opere, prodotti e/o banche dati di proprietà altrui”.

Per i summenzionati reati, facendo essi già parte del cosiddetto catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231/01, i principi generali di comportamento e i principi procedurali specifici fanno riferimento ai presidi e ai protocolli già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici.

- In via prudenziale, **venivano altresì prese in esame le attività aziendali rilevanti ai fini della commissione di reati tributari¹²**. Questo in virtù della considerazione che, qualora un reato tributario sia commesso nell'interesse dell'ente, il reimpiego dei proventi del reato all'interno dell'azienda potrebbe infatti rilevare ai fini dell'autoriciclaggio.

Per quanto concerne la prevenzione dei reati tributari – e, di conseguenza, del reato di autoriciclaggio che ne potrebbe potenzialmente derivare – i processi aziendali al cui interno questi ultimi potrebbero astrattamente verificarsi risultano comunque mappati dalle specifiche procedure interne che regolamentano i flussi di denaro o di altra utilità (ad es. la gestione delle dichiarazioni e adempimenti tributari, fiscali e previdenziali; la gestione della contabilità; i flussi finanziari...).

Con riferimento a tali tipi di attività, i processi sensibili ritenuti a rischio risultano tutti quelli ove si possano realizzare condizioni per operare attività di impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità, ossia in particolare:

- gestione di trattamenti previdenziali/assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni, riconducibili rispettivamente alle aree a rischio **“Rapporti con le Autorità giudiziaria e di controllo”** e **“Bilancio e Fiscalità”**;

¹² Al momento dell'assessment del 2018 i reati tributari non erano ancora inclusi nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01. La loro inclusione è avvenuta ad opera del D.L. 124/2019, convertito con L. 157/2019, che introduceva all'interno del D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*quinqüiesdecies*.

- approvvigionamenti di beni e servizi, riconducibile all'area a rischio **"Affidamento di lavori, servizi e forniture"**;
- gestione delle consulenze, riconducibile all'area a rischio **"Acquisizione, progressione e gestione del personale"**;
- gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori, riconducibile all'area a rischio **"Acquisizione, progressione e gestione del personale"**;
- gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte, riconducibile all'area a rischio **"Bilancio e Fiscalità"**;
- gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, riconducibile all'area a rischio **"Rapporti con le Autorità giudiziaria e di controllo"**.

L'analisi relativa ai **reati ambientali** è stata condotta seguendo una metodologia *ad hoc*. È stata effettuata una *Risk Analysis* rispetto alle fattispecie delittuose previste prima dell'entrata in vigore della L. 68/2015 (che non risultavano mappate), i cui risultati sono stati posti poi in correlazione con le risultanze dell'analisi dei rischi di commissione dei nuovi "eco-reati", allo scopo di evidenziare l'esistenza di eventuali attività allora non rilevanti e ora invece da presidiare (a titolo esemplificativo, il rischio di un ipotetico sversamento delle batterie, configurabile nella fase di operatività delle stesse, ossia prima che esse siano da trattare quale "rifiuto", risulta oggi da presidiare ai fini della prevenzione del sopravvenuto reato di inquinamento ambientale). Va tuttavia considerato che, non svolgendo attività produttive, il CSI è esposto ad un rischio ambientale che può ritenersi esiguo.

Nel corso del 2021 è stato condotto un nuovo assessment interno in materia ambientale per aggiornare la valutazione del rischio in questo settore. I temi affrontati sono stati:

- verifica e aggiornamento dei presidi (procedure, segregazione, deleghe, tracciabilità e monitoraggio);
- modifica della procedura *"Gestione rischi in materia ambientale ex D.Lgs. 231/2001"*, con l'inserimento delle principali novità normative e delle variazioni di contesto/ organizzative intervenute;
- attribuzione al soggetto delegato del potere di acquisto in materia ambientale, in caso di emergenza/urgenza. Tale facoltà è stata prevista mediante la modifica del *"Regolamento acquisti in situazioni di urgenza/emergenza di beni, servizi e lavori per ragioni di sicurezza, ambiente e continuità operativa"*.

LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO

L'attività di *risk assessment* sopra descritta ha portato alla seguente ridefinizione delle Aree di attività a rischio reato del CSI:

- Acquisizione, progressione e gestione del personale
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Relazione con il cliente
- Bilancio e Fiscalità
- Attività finanziate e autofinanziate
- Area Mercato nazionale e internazionale

- Rapporti con le Autorità Giudiziaria e di Controllo
- Sicurezza e salute sul lavoro
- Tutela del diritto d'autore
- Reati informatici
- Reati in materia ambientale e contro il patrimonio culturale

Partendo dall'elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 (elenco completo in allegato) e tenuto conto della specifica operatività del CSI, sono indicate nel seguito le famiglie di reato in relazione alle quali il Consorzio può incorrere in responsabilità amministrativa. Per il dettaglio delle singole fattispecie astrattamente commissibili, delle regole comportamentali da seguire e dei presidi adottati dal CSI, si rinvia alle Parti Speciali del Modello.

- **Art. 24:** *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;*
- **Art. 24 bis:** *Delitti informatici e trattamenti illecito di dati;*
- **Art. 25:** *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;*
- **Art. 25 ter:** *Reati societari (compresi i reati di False comunicazioni sociali, Impedito controllo, Corruzione e istigazione alla Corruzione tra privati);*
- **Art. 25 septies:** *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;*
- **Art. 25 octies:** *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;*
- **Art. 25 octies.1:** *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;*
- **Art. 25 novies:** *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;*
- **Art. 25 decies:** *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;*
- **Art. 25 undecies:** *Reati ambientali (ovvero i reati contro l'ambiente introdotti dalla Legge 68/2015, nonché quelli di cui al D.Lgs. 152/2006);*
- **Art. 25 quinquiesdecies:** *Reati tributari;*
- **Art. 25 septiesdecies:** *Delitti contro il patrimonio culturale;*
- **Art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146:** *Reati transnazionali.*

Con riferimento alle restanti fattispecie di reato presupposto contemplate dal D.Lgs. 231/2001 - si pensi, ad esempio, ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies), di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), di contrabbando (art. 25-sexiesdecies) o ai delitti contro gli animali (art. 25-undevicies) - in considerazione della natura del CSI, delle attività dallo stesso svolte e, più in generale, del contesto in cui opera, non si è valutato necessario effettuare dettagliate analisi del rischio, ritenendosi adeguati gli strumenti di prevenzione già previsti e adottati dal Consorzio. In ogni caso, i principi e le regole comportamentali declinate nel Codice Etico - ove si vincolano le figure apicali, i dipendenti e i collaboratori al rispetto

dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi - rappresentano un valido presidio a prevenzione anche dei suddetti reati.

3.12 NOMINA DEL DIFENSORE

In ragione delle motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con sentenza 35387 del 13.05.2022 (data udienza) depositata il 22 settembre 2022 (Rv. 283551), ovvero che *“in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”*, il presente Modello organizzativo prevede le seguenti regole cautelari per munire il CSI di un difensore che tuteli i suoi interessi nell'ipotesi in cui sussistano possibili situazioni di conflitto di interesse in capo al legale rappresentante e/o ai componenti del Consiglio di Amministrazione:

- qualora siano indagati uno o più Consiglieri di Amministrazione, gli altri Consiglieri, estranei al fatto per cui si procede, conferiscono apposito mandato ad uno di essi affinché provveda nelle forme dell'art. 39 D.Lgs. 231/01;
- qualora sia indagata la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con la presente previsione si dà mandato al Direttore Generale e/o al Responsabile della Funzione Affari Legali e Istituzionali affinché provvedano nelle forme dell'art. 39 D.Lgs. 231/01.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 COMPOSIZIONE

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/01 prevede che, affinché l'ente possa beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati-presupposto, l'Organo Dirigente, oltre ad aver adottato un Modello organizzativo, abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso - curandone il relativo aggiornamento - ad un Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV", "Organo di Controllo", "Organismo") che, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

In assenza di indicazioni del Decreto in ordine alla facoltà di individuare un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica o plurisoggettiva, le Linee Guida richiamate nei paragrafi precedenti precisano che la scelta dell'una o l'altra soluzione deve tener conto delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente in cui l'OdV è chiamato ad operare. La composizione dell'Organismo di Vigilanza è ritenuta, infatti, un elemento di garanzia dell'effettività dei controlli posti in essere dall'Organismo medesimo.

A garanzia dell'efficacia e dell'effettività dei compiti assegnati l'OdV deve possedere i requisiti di seguito elencati:

- Autonomia e indipendenza: all'Organismo di Vigilanza non possono essere attribuiti in alcun caso compiti operativi. Esso è collocato in una posizione di *staff* al Consiglio di Amministrazione, da cui è svincolato da ogni rapporto di tipo gerarchico. L'Organismo – a garanzia della sua indipendenza - è tenuto a riportare al massimo vertice operativo aziendale, che nel caso di specie coincide con il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- Professionalità: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui devono essere dotati i componenti dell'Organismo di Vigilanza per poter efficacemente svolgere l'attività di vigilanza ad essi assegnati.
- Continuità d'azione: tale condizione è assicurata dall'individuazione di una struttura *ad hoc*, a cui è affidato il compito di vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari dello stesso. L'Organismo di Vigilanza, nel promuovere la conoscenza e la comprensione del Modello 231, rappresenta un riferimento costante per tutti i Destinatari del Modello medesimo nel contesto aziendale.

Valutate le dimensioni del Consorzio e l'elevato grado di complessità operativa ed organizzativa dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione del CSI, al fine di garantire l'effettività dei controlli e consentire all'OdV di svolgere efficacemente i propri compiti, ha deliberato una struttura collegiale dell'Organismo, stabilendo altresì che lo stesso sia composto da 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

4.2 NOMINA, DURATA IN CARICA E COMPENSO

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione; con la medesima delibera e/o con provvedimento successivo il CdA provvede altresì alla nomina del Presidente dell'OdV.

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e nel rispetto dell'equilibrio di genere, in analogia con quanto prescritto dallo Statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Fatte salve le cause di ineleggibilità disciplinate nel seguito, possono ricoprire la carica di membro dell'OdV sia dipendenti del CSI che professionisti esterni; questi ultimi sono individuati a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle ulteriori disposizioni aziendali in ordine all'assegnazione di incarichi professionali esterni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 3 (tre) anni e sono in ogni caso rieleggibili; l'OdV di nuovo insediamento si intende costituito alla data di sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico, da parte dell'ultimo membro esterno.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito inoltre il compito di stabilire il compenso economico da corrispondere ai membri dell'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dell'incarico ad essi affidato.

Nelle more dell'individuazione e nomina dei nuovi membri, il Consiglio di Amministrazione, ove risulti necessario, può deliberare la proroga della durata del mandato dell'OdV in scadenza, solo al fine di garantire la continuità dello svolgimento dell'attività di vigilanza. In tal caso è facoltà del CdA deliberare di riconoscere ai componenti dell'OdV una remunerazione per la proroga dell'incarico, il cui importo dovrà essere determinato riproporzionando il compenso originariamente pattuito in base alla durata della proroga.

4.3 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2023, con il compito di vigilare sul rispetto del Codice Etico e sull'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Come stabilito dal CdA, l'attuale OdV – il cui incarico decorre dal 16 luglio 2023 - è a composizione mista, ovvero costituito da due componenti esterni, uno con profilo di avvocato penalista, l'altro di dottore commercialista e da un componente interno al Consorzio.

4.4 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA E DECADENZA

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade automaticamente l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento (in Italia o all'estero), per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, o altri delitti incidenti sulla moralità professionale.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza si applicano le disposizioni sul conflitto di interessi previste dal Codice Etico.

In particolare, non può ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza colui che si trovi in rapporti di coniugio o parentela (fino al IV grado) con i Consiglieri di Amministrazione e con il Direttore Generale del Consorzio.

I Componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, non devono intrattenere ulteriori rapporti di natura commerciale con il Consorzio che possano integrare ipotesi di conflitto di interessi e, conseguentemente, compromettere l'indipendenza dell'Organismo stesso.

I componenti dell'OdV, qualora nel corso dell'incarico ravvisino l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto di interessi, sono tenuti a darne tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione che, valutato il caso di specie, provvede ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, eventualmente deliberando la revoca dell'incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, può revocare l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza; in assenza di giusta causa, la revoca è da intendersi nulla e il CdA è tenuto a riconfermare nell'incarico il componente revocato.

Costituiscono ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza o dell'intero Organismo:

- il sopravvenire di una causa di ineleggibilità;
- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organo di Controllo nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna del Consorzio passata in giudicato per una delle ipotesi di reato previste dal Decreto 231/01, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- nel caso di componente legato al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Sempre nel caso di componente legato al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, costituisce altresì causa di decadenza automatica dall'incarico la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla causa che ha determinato l'interruzione del rapporto medesimo.

Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all'incarico con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, agli altri membri dell'OdV.

I componenti dell'OdV decaduti, revocati o che rinuncino all'incarico vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e le procedure indicate per la nomina dell'Organismo di Vigilanza. I membri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

Qualora il componente dell'OdV revocato, decaduto o che rinunci all'incarico svolga anche la funzione di Presidente, a quest'ultimo subentra il componente dell'OdV più anziano d'età, il quale assume la presidenza dell'Organismo sino alla data in cui il CdA provveda a individuare il nuovo componente e a nominare il Presidente.

4.5 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza svolge il proprio incarico in piena autonomia ed esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutte le aree aziendali, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei collaboratori esterni e dei consulenti, che - per le parti ad essi applicabili - sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui si sostanzia il Sistema Integrato 231-Anticorruzione e Trasparenza.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, all'Organismo di Vigilanza sono assegnati i compiti di:

- verificare costantemente l'effettiva efficacia delle disposizioni del Sistema Integrato 231-Anticorruzione e Trasparenza, ossia del Modello, del Codice Etico e, più in generale, delle norme aziendali adottate dal Consorzio al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, che risultano essere potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività del Consorzio;
- verificare la coerenza fra i precetti contenuti nel suddetto Sistema Integrato e i reali comportamenti assunti dai Destinatari (§ 3.9) nello svolgimento delle proprie attività;
- effettuare verifiche periodiche e/o *ad hoc* su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle aree aziendali maggiormente esposte a rischio di commissione reato;
- vigilare sull'attuazione e l'osservanza da parte di tutti i Destinatari delle norme contenute nel Sistema Integrato, con particolare riferimento al Modello e al Codice Etico;
- avere cura dell'aggiornamento del Modello e dei presidi esistenti, segnalando al Consiglio di Amministrazione la necessità di modificarne, integrarne e aggiornarne i contenuti a seguito di:
 - significative violazioni, da parte dei Destinatari, del Modello e dei presidi esistenti, dovute all'inadeguatezza degli stessi;
 - modifiche normative;
 - cambiamenti rilevanti nell'assetto organizzativo del Consorzio o riguardanti lo svolgimento delle attività dello stesso.

L'OdV ha altresì il compito di fornire preventivamente pareri in ordine alla validità ed efficacia delle proposte di modifica e/o integrazioni che si intendono apportare al Modello, al Codice Etico e, in generale, ai presidi rilevanti ai fini della prevenzione della commissione dei reati 231.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre il dovere di:

- segnalare al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate delle disposizioni aziendali che possano comportare l'insorgere di una responsabilità amministrativa in capo al Consorzio;
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni - ritenute fondate - poste in essere da parte del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla diffusione, all'interno del Consorzio, della conoscenza e della comprensione delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle norme aziendali di riferimento volte a prevenire la commissione di reati presupposto;

- promuovere le attività di informazione e formazione rivolte al Personale del Consorzio in merito al Modello Organizzativo, al Codice Etico e alle norme aziendali adottate dal CSI al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01 e verificare l'effettiva realizzazione delle stesse.

All'OdV è infine attribuito il compito di verificare le segnalazioni ad esso pervenute in ordine alle eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, poste in essere dai Destinatari del Sistema Integrato 231-Anticorruzione e Trasparenza.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

- definire l'elenco delle informazioni che, periodicamente o su specifica richiesta, devono pervenirgli dalle Direzioni del Consorzio;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/01.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi Componenti. Tali compiti delegati saranno comunque svolti in nome e per conto dell'Organismo di Vigilanza che, in quanto Organo collegiale, rimane in ogni caso responsabile delle azioni poste in essere dal delegato, a sua volta tenuto a garantire il costante aggiornamento dell'Organo collegiale stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve disporre di un *budget di spesa* congruo ed adeguato alle attività di controllo che tale Organo intende porre in essere. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce pertanto all'OdV, su proposta di quest'ultimo, un *budget* di spesa per l'intera durata del mandato.

Fatto salvo il rispetto della vigente normativa e delle ulteriori disposizioni aziendali in ordine alle modalità di acquisizione dei beni e servizi, l'OdV delibera in piena autonomia la destinazione del *budget*, dandone successiva informativa al Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza può deliberare di impiegare, in tutto o in parte, il *budget* ad esso assegnato avvalendosi del supporto di figure professionali esterne dotate di competenze tecniche specifiche di cui l'OdV non dispone.

In caso di sopravvenute esigenze, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al CdA l'ampliamento del *budget* necessario a svolgere il proprio compito in piena autonomia economica e gestionale.

A garanzia della propria autonomia d'azione, l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento, volto a disciplinare le regole e le modalità operative di funzionamento (modalità di convocazione delle riunioni, verbalizzazione delle riunioni, archiviazione della documentazione...); in tale documento deve essere disciplinata, in particolare, la facoltà dell'OdV di delegare uno o più compiti specifici ad uno dei suoi componenti.

Il Regolamento approvato dall'Organismo di Vigilanza è successivamente inviato, per opportuna conoscenza, al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura del Consorzio, fatto salvo il potere di vigilanza attribuito al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adeguatezza dello svolgimento dei compiti assegnati all'OdV medesimo.

4.6 PIANO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza definisce annualmente le attività che intende svolgere in attuazione ai compiti attribuitigli dal D. Lgs. 231/01. Il dettaglio di tali attività viene riportato in un documento denominato "*Piano di Vigilanza dell'OdV*".

In particolare, il Piano di Vigilanza:

- ✓ identifica le aree di attività che l'Organismo ha stabilito di sottoporre a verifica;
- ✓ individua le azioni che l'OdV intende compiere nel corso dell'anno e ne fornisce una pianificazione temporale;
- ✓ indica i flussi informativi e le verifiche a campione che l'Organismo di Vigilanza ritiene necessario effettuare;
- ✓ riporta gli esiti delle verifiche poste in essere dall'OdV;
- ✓ dà evidenza degli eventuali *audit* interni svolti nell'ambito delle aree a rischio considerate.

Il Piano di Vigilanza - varato annualmente – può essere aggiornato/integrato dopo ogni sessione dell'OdV sulla base delle singole risultanze emerse nel corso delle specifiche attività di verifica e monitoraggio condotte dall'Organismo di Vigilanza stesso.

4.7 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, al quale riferisce almeno semestralmente tramite una relazione scritta.

Tale documento dà evidenza dello stato di attuazione del Modello, delle attività di monitoraggio svolte, delle eventuali criticità emerse e degli interventi correttivi e/o migliorativi ritenuti opportuni per l'implementazione del Modello e/o dei presidi adottati dal Consorzio a prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

La Relazione semestrale viene trasmessa, per opportuna conoscenza, anche al Collegio Sindacale del CSI.

In caso di presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV, ove lo ritenga necessario, riferisce al Collegio Sindacale, il quale, a sua volta, può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alle suddette presunte violazioni e alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e potrà richiedere di essere convocato da tali Organi qualora ravvisi la necessità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Sistema Integrato, per le parti di propria competenza, nonché su situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai Soggetti a cui sono affidate le principali responsabilità operative.

4.8 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 individua, quale ulteriore condizione per garantire all'Ente di beneficiare dell'esimente della responsabilità amministrativa, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, volti a consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni.

A tal fine, nel documento *Flussi informativi 231* sono stati raccolti, in apposite tabelle, i *report* (dati, informazioni, notizie e documenti) che le/i Responsabili delle Funzioni Organizzative (FO) del CSI sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza. L'OdV può comunque richiedere alle FO del Consorzio l'invio di ogni eventuale ulteriore dato o informazione che ritenga utile ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza.

Le tabelle, distinte per tipologie di flussi informativi (generali o di processo) indicano, per ciascun *report*:

- ✓ l'area a *rischio* alla quale le informazioni del *report* afferiscono e nei confronti della quale l'Organismo di Vigilanza intende verificare l'effettiva tenuta dei presidi esistenti;
- ✓ le FO a cui afferiscono i contenuti delle informazioni;
- ✓ le FO aziendali responsabili della validazione e trasmissione del flusso informativo;
- ✓ i dati di dettaglio che devono essere riportati nel singolo *report*;
- ✓ la periodicità (annuale, semestrale e/o ad evento) con la quale le informazioni devono essere trasmesse all'OdV.

I flussi informativi possono essere oggetto di aggiornamenti e/o integrazioni ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità a seguito di aggiornamenti e/o implementazioni dell'impianto documentale e delle regole e processi aziendali cui si riferiscono. Gli stessi possono altresì essere modificati e/o integrati su specifica richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

È stato implementato un portale per la gestione automatizzata ed informatizzata dei flussi informativi con l'obiettivo di sistematizzare l'invio dei flussi nel rispetto delle scadenze, agevolando le Funzioni Organizzative nell'adempimento normativo e l'OdV nell'attività di vigilanza e di monitoraggio.

Inoltre, al fine di trasmettere i flussi informativi all'OdV è stata attivata un'apposita Area riservata on line, accessibile ai soli membri dell'OdV e ai soggetti da questi autorizzati (Segreteria dell'Organismo di Vigilanza). È cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza conservare in appositi archivi la documentazione afferente all'attività dell'Organismo di Vigilanza.

4.9 WHISTLEBLOWING

A tutela dell'integrità dell'Ente, è possibile effettuare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o di violazioni del presente Modello (c.d. "*whistleblowing*") di cui il soggetto sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa. In base al D.Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 - che, in attuazione della direttiva UE 2019/1937, ha introdotto la nuova disciplina in materia, abrogando la Legge 179/2017 - le segnalazioni possono essere inoltrate attraverso un canale interno, un canale estero o mediante divulgazione pubblica, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Già in applicazione della L. 179/2017 il CSI aveva implementato idonee misure a tutela del segnalante, quali:

- l'adozione di appositi canali per l'effettuazione di segnalazioni interne, tra cui una procedura informatica¹³ a garanzia della riservatezza del whistleblower;
- una specifica informativa sulla tutela dei dati personali nell'ambito del whistleblowing;
- l'integrazione del Codice Disciplinare del Consorzio con la previsione di apposite sanzioni per comportamenti discriminatori derivanti da segnalazioni di whistleblowing e per violazioni della riservatezza del segnalante.

In continuità con la L. 179/2017, la nuova normativa prevede che gli Enti attivino *“propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”*.

Oltre alla segnalazione informatica appena descritta – e, più in generale, alla segnalazione scritta – sono previste due ulteriori modalità di segnalazione interna:

- segnalazione orale, con sistemi di messaggistica vocale o linee telefoniche;
- incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni (su richiesta del segnalante).

Posto che, secondo la nuova norma, i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna, il CSI ha nominato¹⁴ quale Gestore delle segnalazioni di whistleblowing il proprio RPCT.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e/o dei relativi reati presupposto, il Gestore può condividere la segnalazione con l'Organismo di Vigilanza, previa richiesta e ottenimento del consenso da parte del Segnalante, ferma restando la responsabilità per l'istruttoria in capo al Gestore.

Sono state inoltre adottate le seguenti misure, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023:

- implementazione dei seguenti canali interni di segnalazione:
 - o piattaforma informatica (da utilizzarsi in via prioritaria) che garantisce la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte nella segnalazione e dell'eventuale documentazione annessa, disponibile all'indirizzo: <https://whistleblowing.csipiemonte.it>.
 - o posta ordinaria: da inviarsi al seguente indirizzo: CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino. In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del Canale, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura

¹³ La procedura, che garantisce che le generalità del segnalante non siano visibili in prima istanza in quanto cifrate, è stata realizzata internamente al CSI e si basa sul software free e open source GlobaLeaks (il medesimo utilizzato da A.N.AC.).

¹⁴ Nomina effettuata dal Presidente, in attuazione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della seduta del 26 luglio 2023.

“Strettamente confidenziale. Riservata al Gestore segnalazioni whistleblowing”, al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il Segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo / email al quale il Gestore del Canale potrà dare prova della ricezione della Segnalazione e fornire il relativo riscontro nei tempi previsti. Ove non fosse indicato alcun indirizzo / email, il Gestore esaminerà la Segnalazione, senza alcun obbligo di prova della ricezione e di riscontro ai sensi del Decreto.

- incontro diretto: il Segnalante, mediante contatto telefonico al numero dedicato (+39011 3169600), potrà richiedere un incontro diretto al Gestore, per effettuare la segnalazione in forma orale. L'incontro sarà fissato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. La comunicazione della segnalazione in via orale, alla presenza di un testimone, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
- descrizione del Modello organizzativo per la gestione delle segnalazioni, con individuazione dei soggetti coinvolti e delle misure organizzative adottate a tutela della riservatezza delle segnalazioni;
- stesura di una nuova policy che individua i requisiti per la presentazione di segnalazioni e fornisce al whistleblower altri elementi utili al tal fine, ivi inclusa l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- integrazione del Codice Disciplinare con la previsione di sanzioni per condotte in violazione della nuova normativa in materia di whistleblowing.

Le valutazioni di cui sopra hanno tenuto conto del fatto che il Decreto 24/2023 prevede un'elencazione, seppure a titolo esemplificativo, di comportamenti considerati “ritorsivi”¹⁵, laddove posti in essere nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione soggettiva delle tutele previste dalla norma.

¹⁵ a) Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

Il D.Lgs. 231/01 individua nell'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste nel Modello 231 uno degli elementi volti a garantirne l'efficace attuazione e, pertanto, uno dei presupposti necessari per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente (cfr. art. 6, co. 2, lett. e ed art. 7, co. 4, lett. b D.Lgs. 231/01).

Il rischio di incorrere in un provvedimento disciplinare rappresenta infatti un deterrente rispetto alla violazione del Modello e contribuisce in tal modo a rafforzarne l'efficacia cogente nei confronti dei soggetti cui lo stesso è destinato. In virtù di ciò, l'impianto disciplinare costituisce uno strumento di prevenzione degli illeciti e, come tale, è parte integrante ed essenziale del presente Modello.

L'apparato sanzionatorio del CSI-Piemonte può essere attivato a fronte di qualsiasi illecito disciplinare, ivi comprese quelle condotte che, ancorché penalmente irrilevanti, risultino contrarie alle regole etico-comportamentali sancite dal Codice Etico e che potrebbero pertanto essere prodromiche alla commissione di reati-presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01. L'attivazione di un procedimento disciplinare prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un eventuale giudizio penale avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Con specifico riferimento alla normativa in materia di whistleblowing si precisa che all'interno del Codice Disciplinare¹⁶ del CSI sono previste specifiche sanzioni disciplinari in caso di commissione delle seguenti violazioni:

- ostacolo, o tentativo di ostacolo, alla segnalazione di whistleblowing;
- violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni di whistleblowing;
- mancata implementazione dei canali di segnalazione;
- mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni di whistleblowing ricevute;
- segnalazione di whistleblowing resa con dolo o colpa grave.

Come nel seguito riportato, l'impianto sanzionatorio prevede diverse misure a seconda dei soggetti cui è imputabile l'inosservanza del Sistema Integrato 231 – 190.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'elenco aggiornato dei comportamenti la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei Dipendenti è contenuto nel Codice Disciplinare, documento pubblicato nella Sezione intranet dedicata al Personale, nonché nella bacheca sindacale, a garanzia del diritto di informazione previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Tale documento disciplina altresì le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, nonché la funzione aziendale cui è delegato il potere di comminare sanzioni disciplinari.

¹⁶ Disponibile sulla intranet e affisso in bacheca aziendale, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

MISURE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE GENERALE

L'organo titolare del procedimento disciplinare nei confronti del Direttore Generale è il Consiglio di Amministrazione, le cui deliberazioni sono attuate dal Presidente. In caso di notizia di violazione, da parte del Direttore Generale, delle prescrizioni del Sistema Integrato 231 – 190, l'Organismo di Vigilanza, accertata la fondatezza della notizia, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto consortile, ai sensi del quale l'incarico di Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione (art. 21, comma 1), informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso convochi il Consiglio ai fini dell'adozione delle iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata. Il procedimento disciplinare avviene attraverso le modalità descritte nel Codice Disciplinare del CSI-Piemonte.

MISURE RIVOLTE A SOGGETTI ESTERNI (COLLABORATORI, CONSULENTI, FORNITORI)

I soggetti esterni al CSI-Piemonte aventi con esso rapporti contrattuali che pongano in essere comportamenti che violino le disposizioni del Sistema Integrato 231 - 190 - per quanto compatibili – sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, ivi compresa - se prevista - la facoltà del Consorzio di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di risolverlo e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, ferma restando la facoltà del CSI di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'irrogazione al CSI delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

In caso di violazione, da parte degli operatori economici in veste di concorrenti o aggiudicatari di contratti pubblici, del Patto d'Integrità adottato dal CSI-Piemonte, trovano applicazione le sanzioni previste nel Patto medesimo.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di notizia di violazione, da parte di uno o più Amministratori, delle prescrizioni del Sistema Integrato 231 – 190 ad essi applicabili, l'Organismo di Vigilanza, accertata la fondatezza della notizia, informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché, conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto, tali Organi provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più adeguate. Tali iniziative, in ragione della gravità della violazione rilevata, possono consistere anche nell'informativa scritta al Legale Rappresentante dell'Ente consorziato o degli Enti consorziati di cui il Consigliere di Amministrazione autore della violazione sia espressione, affinché assuma gli opportuni provvedimenti. In caso di violazione accertata delle prescrizioni sopra richiamate da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Qualora alla responsabilità degli Amministratori (vedi paragrafo precedente) si accompagni la responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 del c.c., l'Assemblea degli Enti consorziati, dopo attenta e approfondita valutazione, provvede ad adottare le necessarie misure nei confronti degli Organi consortili, secondo quanto previsto dallo Statuto del CSI e dalla normativa vigente in materia.

6 AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. INFORMAZIONE AL PERSONALE E FORMAZIONE

Il Consorzio, consapevole che la conoscenza dei principi etici e comportamentali su cui si basa il presente Modello rappresenta un presupposto fondamentale a garanzia della sua tenuta e dell'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati cui lo stesso è preordinato, si impegna a svolgere nei confronti dei Destinatari un'adeguata attività informativa e formativa in merito.

A tal fine viene definito periodicamente un programma di comunicazione e formazione volto ad assicurare ai Destinatari un costante aggiornamento sulle implementazioni ed evoluzioni del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza, nonché la divulgazione dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

La conservazione della documentazione relativa all'attività di informazione è a cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza, mentre quella relativa alle attività di formazione compete all'Area cui è affidata la responsabilità della Formazione aziendale. L'intera documentazione è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.

- **Informazione**

Il Consorzio si impegna a divulgare a tutti i Dipendenti (ivi compresi i Dirigenti), attraverso la Intranet aziendale, i principali contenuti del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza.

Proprio al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza e diffondere la conoscenza del suddetto impianto di regole e procedure, nel 2015 è stata creata, all'interno della Intranet aziendale, un'apposita sezione sul "Sistema dei Rischi e dei Controlli", recante una sotto-sezione dedicata al Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza, nella quale è pubblicato il set documentale di riferimento (§ 3.8). Sulla *home page* della Intranet vengono inoltre pubblicate informative e segnalazioni relative a modifiche o aggiornamenti che interessino il Sistema Integrato o alcuni degli elementi costitutivi dello stesso (es: nomina del Responsabile PCT, istituzione della cassetta di posta per la segnalazione di illeciti a OdV e Responsabile PCT, ...). Tale attività di informazione può avvenire anche attraverso gli altri strumenti di comunicazione ritenuti idonei allo scopo.

Va infine segnalato che, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013 a garanzia di un adeguato livello di trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio ha implementato, all'interno del proprio sito internet, la sezione "Amministrazione Trasparente", nella quale sono pubblicati, a cura del Responsabile PCT, i documenti e i dati richiesti dalla normativa di riferimento. Nella sotto-sezione "Disposizioni Generali – Atti generali" sono disponibili, in particolare, il MOG e il Codice Etico.

L'attività di comunicazione interna sulle azioni di aggiornamento/implementazione del Sistema Integrato è oggetto di uno specifico flusso informativo destinato all'Organismo di Vigilanza.

- **Formazione**

L'attività di formazione coinvolge tutto il Personale in forza, nonché tutte le risorse che vengano, di volta in volta, inserite nell'organizzazione aziendale.

I contenuti, il grado di approfondimento e le modalità di erogazione dell'attività formativa vengono differenziati in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di esposizione al rischio-reato, dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che essi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione all'interno del CSI.

In particolare, l'attività formativa su Modello, Codice Etico e Sistema Integrato 231 – 190 viene erogata secondo le seguenti modalità:

- sessioni formative in aula rivolte alle figure apicali della Struttura (Responsabili delle funzioni organizzative, Dirigenti, Referenti Anticorruzione e Trasparenza), eventualmente con l'intervento di docenti universitari o di esperti in materia;
- percorsi formativi *on-line* obbligatori per tutti i Dipendenti, erogati attraverso la piattaforma di *e-learning* aziendale e-Mood;
- percorsi formativi *ad hoc*, definiti in relazione al verificarsi di eventi, iniziative e/o progetti di carattere eccezionale, o per diffondere le risultanze di analisi di *risk assessment* svolte periodicamente.

La formazione *on-line* deve essere obbligatoriamente erogata anche ai nuovi assunti, al momento dell'inserimento in Azienda, a coloro che siano interessati da eventuali mutamenti di mansioni nonché, in generale, in caso di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

In collaborazione con la funzione organizzativa aziendale cui è affidata la progettazione dell'attività di formazione interna e su input del Team 231-Anticorruzione e Trasparenza, annualmente progetta ed eroga l'attività di formazione, monitorando la partecipazione dei Dipendenti e conservando il materiale formativo e i test intermedi e finali di autovalutazione.

L'attività di formazione effettuata ai Dipendenti su Modello e Codice Etico è oggetto di uno specifico flusso informativo rivolto all'Organismo di Vigilanza.

6.2 AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello (intendendosi per tali le modifiche che incidano sulla struttura, sui contenuti e sull'efficacia dell'impianto di prevenzione dei reati-presupposto 231) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ogni modifica sostanziale del Modello deve essere previamente condivisa dall'Organismo di Vigilanza, cui compete la verifica sull'adeguatezza ed efficacia degli interventi proposti rispetto alla finalità di prevenzione dei reati-presupposto cui il Modello è preordinato.

Ogni altra modifica di carattere meramente formale, quale l'inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Modello o ad assicurarne la coerenza con i diversi elementi di cui si compone il Sistema Integrato 231 – 190 (si pensi alla diversa denominazione che, nel tempo, possono assumere documenti richiamati nel MOG) è di competenza del Direttore Generale, che deve darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione.

Il presente Modello è consultabile sulla Intranet aziendale, nella sezione "Sistema dei rischi e dei controlli" e sul sito istituzionale www.csipiemonte.it, nella pagina dedicata all'OdV, all'interno della sezione sulla Governance del Consorzio, oltretutto nella

sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto-sezione Disposizioni Generali/Atti Generali).

Allegato 1

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

**CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE
APPORTATE AL MODELLO**

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL MODELLO

Nel seguito, una sintesi delle modifiche e aggiornamenti al Modello deliberate dal Consiglio di Amministrazione:

- ✓ 24 novembre 2011: modifica dell'art. 3, comma 3, del Modello, con l'eliminazione della previsione per la quale la nomina del Presidente dell'OdV da parte del CdA avviene contestualmente all'istituzione dell'Organismo;
- ✓ 21 dicembre 2012: aggiornamento del Modello con i profili di rischio derivanti dalle attività del Consorzio in ambito internazionale e, in particolare, dalla costituzione della *Branch* in Albania. Integrazione del MOG anche rispetto ai nuovi reati-presupposto in materia ambientale, introdotti per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 121/2011 all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001, nonché al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto all'art. 25-*duodecies* dal D.Lgs. 109/2012;
- ✓ 26 marzo 2013: aggiornamento del Modello a seguito dell'entrata in vigore della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione) che ha introdotto, tra l'altro, due nuovi reati-presupposto, la corruzione tra privati (art. 25-*ter*, lett. s-bis) e l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25). Il MOG è stato inoltre integrato con i rischi connessi alla potenziale commissione di reati transazionali (art. 10, L. n. 146/2006), a seguito dell'intervenuta modifica statutaria (art. 4 lett. d) che ha riconosciuto al CSI la possibilità di promuovere, realizzare e valorizzare anche all'estero i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico degli Enti consorziati, in coerenza con le proprie finalità istituzionali.
- ✓ 5 agosto 2014: in adeguamento alla normativa anticorruzione (e in linea con le indicazioni poste dal P.N.A. 2013), integrazione del Modello con un addendum, denominato "Piano di prevenzione della corruzione – Parte Speciale" e conseguente nascita del Sistema integrato 231-190. In particolare, inserimento nel MOG di una premessa volta a esplicitare i diversi ambiti di intervento del D. Lgs. 231/01 e della L. 190/2012 e le differenze di ruolo e responsabilità in capo a OdV e Responsabile PCT e integrazione delle aree di attività a rischio-reato e delle fattispecie potenzialmente commissibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa anticorruzione.
- ✓ 26 gennaio 2016: modifica al paragrafo 3.1 (Durata in carica, decadenza e revoca) della Sezione Terza del Modello, con estensione da due a tre anni della permanenza in carica dei componenti dell'OdV, fatta salva eventuale proroga dell'OdV in scadenza, al solo fine di garantire la continuità dello svolgimento dell'incarico e fermo restando il compenso originariamente pattuito
- ✓ 23 febbraio 2016: revisione complessiva del Modello. In particolare: 1) aggiornamento rispetto alle modifiche normative intervenute sul D.Lgs. 231/01 ad opera della Legge 186/14, con specifico riferimento all'introduzione nel Codice Penale (art. 648 *ter*1) e, contestualmente, nell'elenco dei reati-presupposto (art. 25-*octies*), del reato di autoriciclaggio; 2) individuazione delle nuove fattispecie di c.d. "eco-reati" (art. 25-*undecies*) ad opera della Legge 68/15; 3) riformulazione, da parte della Legge 69/15, della condotta di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., e contestuale modifica dell'articolo 25-*ter* del Decreto con l'inasprimento delle sanzioni a carico dell'ente per i suddetti reati commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso. 4) inasprimento, sempre ad opera della Legge 69/15, delle pene detentive per il delitto d'associazioni di tipo mafioso anche straniere, nonché per i delitti di corruzione per l'esercizio della

funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità. Le pene previste per il delitto di concussione restano invariate mentre è stata ampliata la categoria dei soggetti che possono commettere il reato (al pubblico ufficiale è stato aggiunto l'incaricato di pubblico servizio). Restano invariate le sanzioni a carico dell'ente ex D.Lgs. 231/01; 5) abrogazione, con D.Lgs. 7/16, dei delitti di falsità in scrittura privata, di cui all'art. 485 c.p., e di falsità di foglio firmato in bianco, di cui all'art. 486 c.p. Per quanto riguarda, in particolare, l'elenco dei reati-presupposto, è stato riformulato l'art. 491-bis c.p. (Documenti informatici), eliminando il riferimento ai documenti informatici privati aventi efficacia probatoria. Il D.Lgs. 7/16 è inoltre intervenuto sulla condotta di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. e, al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli artt. 635 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* c.p., ha modificato le specifiche fattispecie di danneggiamento ivi previste, disponendo un aumento della pena qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Ulteriori interventi sul MOG sono stati funzionali a garantirne la coerenza con i contenuti e con la nuova impostazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2016-2018), approvato dal CdA il 26.01.16 quale documento autonomo rispetto al Modello, anziché quale addendum e parte speciale dello stesso, in linea con le indicazioni in tal senso espresse dall'A.N.AC. (determinazione 8/2015).

- ✓ 13 giugno 2017: adeguamento e integrazione del Modello rispetto a novità normative introdotte dal D.Lgs. 38/17, che è intervenuto a modificare le disposizioni del codice civile afferenti la corruzione fra privati (artt. 2635 e seg. c.c.), nonché l'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/01. Nello specifico, inserimento del novellato reato di istigazione alla corruzione tra privati all'interno della famiglia dei reati societari (art. 25-*ter*) ed estensione delle regole comportamentali di carattere generale indicate a prevenzione dei reati societari anche a tale nuovo reato. Si è inoltre dato atto dell'entrata in vigore della L.199/2016 (*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*), che ha modificato la disciplina dettata dall'art. 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ed esteso le disposizioni del D. Lgs. 231/01 anche a tale fattispecie di reato.
- ✓ 18 aprile 2019: modifiche e aggiornamento del Modello secondo le indicazioni emerse dall'*Assessment* condotto nel 2018 sull'impianto di prevenzione 231-190. Tra gli interventi di maggior rilevanza si segnalano, in particolare: un *focus* sul reato di autoriciclaggio e sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio; il riferimento ai 5 principi/presidi in relazione ai quali è effettuata la valutazione di controllabilità dell'impianto (procedure, sistema delle procure e deleghe, segregazione dei compiti, tracciabilità e monitoraggio); una valorizzazione delle procedure esistenti, dei sistemi informativi utilizzati e dei documenti adottati nell'ambito dei sistemi di gestione certificati; la regolamentazione del *whistleblowing*. È stato inoltre operato uno snellimento del MOG, attraverso lo spostamento del catalogo dei reati-presupposto 231 in un apposito allegato, funzionale a semplificarne il costante aggiornamento, e la predisposizione di apposite "Parti Speciali" declinate per "famiglie di reato", nelle quali sono confluite le norme comportamentali stralciate dalla Parte generale.

- ✓ 24 gennaio 2020: integrazione del Modello rispetto alle novità normative introdotte dal D.L. 124/2019 convertito con L. n. 157/2019 che, oltre a operare un'ampia modifica della materia penale tributaria, con un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 74/2000, ha inserito l'art. 25-*quiquiesdecies* all'interno del D.Lgs. 231/2001. Nello specifico, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa alla commissione dei seguenti reati tributari: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (all'art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Le modifiche approvate dal CdA sono consistite nell'aggiornamento del quadro normativo descritto all'interno della Parte Generale del MOG e nell'integrazione del catalogo dei reati 231 ad essa allegato.

- ✓ 30 settembre 2020: integrazione del Modello - Parte Generale - rispetto alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 75/2020. In particolare tale decreto ha introdotto nell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e il reato di appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari di cui all'art. 2 della Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari al settore agricolo. Sono stati inoltre inseriti nell'art. 25 D.Lgs. 231/2001 i reati di peculato (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). È stato ampliato il numero dei reati tributari previsti dall'art. 25-*quiquiesdecies* D.Lgs. 231/2001, mediante l'inserimento in tale articolo della dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e compensazione indebita (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000), rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 se la frode IVA ha carattere transfrontaliero e se l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro. Infine, è stato inserito ex novo l'articolo 25 – *sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001: tale articolo prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al D.P.R. n.43 del 1973.
 Le modifiche approvate dal CdA hanno pertanto riguardato l'aggiornamento del quadro normativo e l'integrazione del catalogo dei reati 231 allegato al MOG, insieme all'aggiornamento del contesto interno ed esterno in cui CSI opera e delle sezioni dedicate all'OdV e al Sistema Disciplinare.
 Relativamente al MOG - Parti Speciali - è stata predisposta una specifica sezione dedicata alla prevenzione dei reati tributari di cui all'art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001; è stato previsto l'inserimento, all'interno della famiglia dei reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, delle misure adottate dal CSI per fronteggiare l'emergenza Covid 19; è stata data una breve sintesi delle più recenti attività avviate dal Consorzio a garanzia del corretto utilizzo delle licenze software, all'interno della Parte speciale dedicata alla prevenzione dei reati in violazione del diritto d'autore.

- ✓ 25 febbraio 2022: integrazione del Modello Parte Generale con le novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 che ha ampliato il catalogo previsto dal D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo art. 25-*octies*.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) in cui rientrano le seguenti fattispecie: art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di

strumenti di pagamento diversi dai contanti”; art. 493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”; art. 640-ter c.p. “Frode informatica” nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Sono state inoltre recepite all’interno del MOG le novità introdotte dal D.Lgs. n. 195 dell’8 novembre 2021 che ha previsto che rilevino quali reati presupposto di delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita anche le contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Inoltre, sempre il D.Lgs. 195/2021 ha incluso i reati colposi tra quelli presupposto di riciclaggio e autoriciclaggio.

Il Modello è stato inoltre aggiornato con le ultime certificazioni ottenute dal CSI relativamente ai Sistemi di Gestione adottati; le azioni di rientro derivate dall’assessment interno in materia ambientale; le principali novità che hanno interessato il contesto in cui il CSI-Piemonte si trova ad operare; i riferimenti alle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo” emanate da Confindustria a giugno 2021.

- ✓ 27 maggio 2022: integrazione del Modello con le nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale contenute nella L. n. 22 del 9 marzo 2022, che ha modificato il catalogo dei reati 231 con due nuovi articoli:

- art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistici”
- art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali”.

Ai fini della tutela del proprio patrimonio culturale, si evidenzia che il CSI già dispone di opportuni presidi organizzativi sia con riferimento all’archivio (si richiamano, in particolare, il “Manuale di gestione documentale” approvato dal CdA nella seduta del 17 dicembre 2021, nonché la piattaforma informatica di gestione documentale DoQui Acta) che alla tutela dell’edificio che ospita la sede del Consorzio, sottoposto a vincolo paesaggistico.

In occasione del suddetto aggiornamento sono state inoltre segnate le seguenti novità normative intervenute su taluni dei reati presupposto ricompresi all’interno del Decreto 231, modificandone le relative condotte.

- l’art. 20 della L. 238/21 è intervenuto sull’art. 600-quater c.p., che è incluso nell’art. 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale) del D.Lgs. 231/2001.
- l’art. 28 bis della L. 25/2022, anch’esso intervenuto su alcuni reati del Codice penale ricompresi nell’art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

- ✓ 23 giugno 2023: integrazione della Parte Generale del Modello con l’illustrazione dei contenuti salienti della nuova disciplina delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o di violazioni del Modello (c.d. whistleblowing) introdotta dal D.Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 - in attuazione della direttiva UE 2019/1937 – che abroga la L. 179/2017. È stata inoltre data evidenza dell’inclusione, nel novero dei “Reati Societari” di cui all’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare alla realizzazione della fusione transfrontaliera, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19. Inoltre, seppur il rischio di commissione dell’illecito non paia configurabile per il Consorzio. Come di consueto, sono stati altresì aggiornati gli elementi caratterizzanti il contesto interno ed esterno di riferimento del CSI, con particolare evidenza di: approvazione del Piano di Attività 2023; iscrizione di CSI nel Registro prefettizio

delle persone giuridiche di diritto privato; individuazione del Titolare effettivo del CSI, in attuazione della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007); rinnovo del contratto integrativo aziendale; aggiornamento in merito al Sistema di Gestione Integrato dei rischi; avvio dell'iter funzionale alla nuova qualificazione delle stazioni appaltanti; fine emergenza sanitaria Covid.

Contestualmente all'integrazione della Parte Generale del Modello (e del Catalogo dei reati 231 ad essa allegato), è stata effettuata una revisione complessiva delle Parti Speciali, in ottica di aggiornamento e di razionalizzazione: oltre all'integrazione del documento con l'indicazione dei nuovi presidi organizzativi, si è proceduto a sistematizzarne i contenuti in tabelle, per una consultazione più agevole, evidenziando, per ciascuna area a rischio, i presidi organizzativi relativi alle diverse attività sensibili, secondo il medesimo schema logico alla base della matrice 231-190.

- ✓ 26 luglio 2023: a conclusione degli approfondimenti svolti in ordine agli impatti del D.Lgs. 24/2023, il MOG Parte Generale è stato aggiornato con la descrizione dei canali di segnalazione interna implementati e con il richiamo al Modello organizzativo e alla Policy adottati per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing. È stata inoltre data evidenza dell'integrazione del Codice Disciplinare con la previsione di sanzioni per condotte in violazione della nuova normativa in materia. Con l'occasione si è inoltre provveduto ad aggiornare il MOG con le informazioni relative al conseguimento della qualificazione di Stazione Appaltante, alle date di assunzione dell'incarico del nuovo Organismo di Vigilanza e all'aggiornamento in merito al Sistema di Gestione Integrato dei rischi.
- ✓ 24 novembre 2023: integrazione del Modello a seguito dell'entrata in vigore della Legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 i seguenti reati:
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Si è dato inoltre evidenza che la L. 137/2023 è intervenuta a modificare gli artt. 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale), inclusi nell'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, prevedendo specifiche aggravanti nel caso in cui l'inquinamento o il disastro siano prodotti in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Oltre alle novità normative sopra descritte, è stata inoltre segnalata l'introduzione, ad opera della L. 14 luglio 2023 n. 93, della lettera h-bis) al comma 1 dell'art. 171-ter della Legge 633/1941, fattispecie già inclusa tra i reati presupposto ai sensi dell'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

- ✓ 22 marzo 2024: segnalazione di alcune novità normative intervenute a modificare il D. Lgs. 231/2001, in particolare: la L. 27 dicembre 2023, n. 206, che ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p. ("Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"), già reato presupposto ex art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001, punendo ora anche chi detiene per la vendita prodotti industriali con segni mendaci; la L. 22 gennaio 2024, n. 6, che ha modificato l'art. 518-*duodecies* c.p. ("Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"), già reato presupposto ex art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001, inserendo l'inciso «, ove

previsto,» dopo le parole «o in parte inservibili o»; D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che ha aggiunto all'art. 512-bis c.p. ("Trasferimento fraudolento di valori"), recentemente inserito nell'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, un secondo comma, così formulato: "la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

- ✓ 26 novembre 2024: il Modello è stato aggiornato per dare evidenza di novità normative intervenute a modificare alcuni articoli del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha modificato l'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" come segue:
 - rispetto alle fattispecie di cui al primo comma, ha rideterminato le quote previste a titolo di sanzione per i reati in questione da "cento a cinquecento" portandole "da duecento a settecento";
 - innalzando (al comma 2) il limite precedentemente previsto ("sino a trecento quote") "sino a quattrocento quote" e riferendolo alla commissione del delitto di cui all'art. 635 *quater*.1 c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" (articolo di nuova introduzione, recante la medesima fattispecie disciplinata dall'art. 615 *quinquies* c.p., abrogato ad opera della stessa L. 90/2024);
 - inserendo nel Catalogo dei reati presupposto 231 (attraverso l'introduzione del comma 1-bis all'interno dell'art. 24-bis) una nuova fattispecie delittuosa, rappresentata da un'ipotesi aggravata di estorsione introdotta dalla stessa L. 90/2024 all'art. 629, comma 3, c.p., (c.d. "estorsione informatica"). In relazione alla commissione di tale nuova fattispecie delittuosa "si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote". La condanna per tale reato presupposto comporta, inoltre, l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni (art. 24-bis, co. 4).
 - della L. 8 agosto 2024, n. 112, che ha introdotto all'art. 314 bis c.p. una nuova fattispecie penalmente rilevante, il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili", inserito ex novo anche nel Catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 231/2001, ai sensi del quale rileva ai fini della responsabilità amministrativa "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea", nel qual caso è prevista una sanzione pecuniaria fino a 200 quote. La L. 112/2024 ha altresì modificato l'art. 322-bis c.p. (già reato presupposto 231) con l'inserimento, al comma 1, dell'espresso richiamo al nuovo art. 314 bis c.p. di cui sopra e con la soppressione, al comma 3, del richiamo alla fattispecie dell'"abuso di ufficio" (art. 323 c.p.), ora abrogato. Di conseguenza, viene riformulata la rubrica dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, con l'eliminazione del riferimento all'abuso d'ufficio e l'inserimento della locuzione "indebita destinazione di denaro o cose mobili".
 - della L. 9 agosto 2024, n. 114, il cui art. 1 ha abrogato il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e modificato il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), già presente nel Catalogo dei reati presupposto, all'art. 25

comma 1 del D.Lgs. 231/2001 (reato per il quale è prevista una sanzione pecuniaria fino a 200 quote).

- del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (c.d. “Riforma doganale”), per effetto del quale le fattispecie di cui all’art. **25-sexiesdecies** (“**Contrabbando**”) del D.Lgs. 231/2001 prima individuate attraverso il richiamo al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. “Testo unico delle disposizioni in materia doganale”), abrogato dalla nuova normativa, sono ora quelle di cui allo stesso D.Lgs. 141/2024 (artt. 78 e seguenti) e al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (artt. 40 e seguenti).

Oltre ai suddetti aggiornamenti normativi, con l’occasione sono state altresì integrate la descrizione del contesto di riferimento e, come di consueto, la cronologia delle precedenti modifiche al MOG. In ottica di sintesi e di maggior chiarezza espositiva, è stata infine semplificata la descrizione dei reati che il Modello è volto a presidiare, attraverso il riferimento alle famiglie di reato, che consente un più immediato raccordo con le Parti speciali.

Il Modello è stato inoltre oggetto di due aggiornamenti meramente formali, adottati dal Direttore Generale il 28 marzo 2012 e il 12 giugno 2015, in linea con quanto previsto dal § “Aggiornamento e diffusione del Modello”.

Allegato 2

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

CATALOGO DEI REATI-PRESUPPOSTO

AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2025

Catalogo degli illeciti amministrativi
e dei reati presupposto
della responsabilità degli enti
(decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

aggiornato al
10 ottobre 2025

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Articolo 316-bis codice penale <i>(Malversazione di erogazioni pubbliche)</i> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i> (omissis)	Articolo 316-ter codice penale <i>(Indebita percezione di erogazioni pubbliche)</i> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i> (omissis)	Articolo 353 codice penale <i>(Turbata libertà degli incanti)</i> Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</i> (omissis)	Articolo 353-bis codice penale <i>(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 355 codice penale (<i>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</i>) Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura. Articolo 356 codice penale (<i>Frode nelle pubbliche forniture</i>) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640 codice penale (<i>Truffa</i>) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) <i>Abrogato.</i> 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 700,00 a € 3.000,00. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> (omissis)	Articolo 640-bis codice penale (<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	Articolo 640-ter codice penale (<i>Frode informatica</i>) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	<i>e frode nelle pubbliche forniture (omissis)</i>	diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.
		Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 (<i>Violazione e sanzioni</i>) 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. 3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 476 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>quater</i> e 635-<i>quater</i>.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-<i>bis</i> e 640-<i>quinqies</i> del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-<i>bis</i> si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 477 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 478 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 479 codice penale (<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i>) Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 480 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 481 codice penale <i>(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)</i> Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 482 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal privato)</i> Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 484 codice penale <i>(Falsità in registri e notificazioni)</i> Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 487 codice penale <i>(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)</i> Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 488 codice penale <i>(Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)</i> Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 489 codice penale <i>(Uso di atto falso)</i> Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 490 codice penale <i>(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)</i> Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale <i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 492 codice penale <i>(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)</i> Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(omissis)	<i>(Documenti informatici)</i> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 493 codice penale <i>(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)</i> Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 615-ter codice penale <i>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</i> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 615-quater codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)</i> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 617-quater codice penale <i>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</i> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) <i>Abrogato dall'articolo 16, comma 1, lett. f), della legge 28 giugno 2024, n. 90.</i>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 617-quinquies codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</i> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 629 codice penale <i>(Estorsione)</i> Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da € 5.000,00 a € 15.000,00 se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-<i>quater</i>, 617-<i>sexies</i>, 635-bis, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinquies</i> ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 10.000,00. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da € 6.000,00 a € 18.000,00, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. Articolo 628 codice penale <i>(Rapina)</i> Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 927,00 a € 2.500,00. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da € 2.000,00 a € 4.000,00: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. (omissis)
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 635-bis codice penale (<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) Se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 635-ter codice penale (<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 635-quater codice penale (<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-quater.1 codice penale <i>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 10.329,00. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 635-quinquies codice penale <i>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Articolo 640-quinquies codice penale <i>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</i> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</i>	Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		2019, n. 133 Articolo 1 <i>(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)</i> 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC): a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri: 1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; 2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici; 2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti. b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. <i>(omissis)</i> 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati; b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a); c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza. <i>(omissis)</i> 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni. (omissis)
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 416 codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. Articolo 600 codice penale (<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i>) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Articolo 600-bis codice penale (<i>Prostituzione minorile</i>) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Articolo 600-ter codice penale (<i>Pornografia minorile</i>) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Articolo 600-quater codice penale (<i>Detenzione o accesso a materiale pornografico</i>) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 <i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00. Articolo 600-quater.1 codice penale (<i>Pornografia virtuale</i>) Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Articolo 600-quinquies codice penale (<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. Articolo 601 codice penale (<i>Tratta di persone</i>) E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni. Articolo 601-bis codice penale (<i>Traffico di organi prelevati da persona vivente</i>) Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma. Articolo 602 codice penale (<i>Acquisto e alienazione di schiavi</i>) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. Articolo 609-bis codice penale (<i>Violenza sessuale</i>) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		non eccedente i due terzi. Articolo 609-quater codice penale (<i>Atti sessuali con minorenne</i>) Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo 609-quinquies codice penale (<i>Corruzione di minorenne</i>) Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. Articolo 609-octies codice penale (<i>Violenza sessuale di gruppo</i>) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. Articolo 609-undecies codice penale (<i>Adescamento di minorenni</i>) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>) (<i>omissis</i>) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro (<i>o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti: dichiarato illegittimo da Corte Cost. 10 marzo 2022, n. 63</i>); e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (<i>omissis</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)	Articolo 416-bis codice penale (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)	Articolo 416-ter codice penale (<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>) Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)	Articolo 630 codice penale (<i>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</i>) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)	Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		articolo. Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i> 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00. 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da € 2.500,00 a € 10.329,00, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità. <i>(omissis)</i> 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> (omissis)	Articolo 407 codice procedura penale (<i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i>) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis) Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (<i>Armi e munizioni comuni da sparo</i>) (omissis) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica. (omissis)
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i>) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale. 2. In relazione alla commissione dei delitti di	Articolo 314 codice penale (<i>Peculato</i>) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 314-bis codice penale (<i>Indebita destinazione di denaro o cose mobili</i>) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque l'adisponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad € 100.000.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 316 codice penale (<i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</i>) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 317 codice penale (<i>Concussione</i>) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 318 codice penale (<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 319 codice penale (<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 319-bis codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 319-ter codice penale (<i>Corruzione in atti giudiziari</i>) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 319-quater codice penale (<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 320 codice penale (<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 321 codice penale (<i>Pene per il corruttore</i>) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 322 codice penale (<i>Istigazione alla corruzione</i>) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i> (omissis)	Articolo 322-bis codice penale (<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>) Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Articolo 25	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose</i>	Articolo 346-bis

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (omissis)</i>	<i>(Traffico di influenze illecite)</i> Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non	Articolo 453 codice penale <i>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</i> E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	superiore ad un anno.	
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 454 codice penale (<i>Alterazione di monete</i>) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 455 codice penale (<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i>) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 457 codice penale (<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i>) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 459 codice penale (<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</i>) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 460 codice penale (<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i>) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 461 codice penale (<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i>) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 464 codice penale (<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i>) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</i>	Articolo 473 codice penale (<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i>) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (omissis)	Articolo 474 codice penale <i>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</i> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti contro l'industria e il commercio)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	Articolo 513 codice penale <i>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</i> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 513-bis codice penale <i>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</i> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 514 codice penale <i>(Frodi contro le industrie nazionali)</i> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Articolo 25-bis.1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Articolo 515 codice penale

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(omissis)	<i>(Frode nell'esercizio del commercio)</i> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 516 codice penale <i>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517 codice penale <i>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</i> Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517-ter codice penale <i>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</i> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (omissis)	Articolo 517-quater codice penale <i>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</i> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Reati societari)</i> <i>(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)</i> 1. In relazione ai reati in materia societaria	Articolo 2621 codice civile <i>(False comunicazioni sociali)</i> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da	quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2; s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2621-bis codice civile (Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2623 codice civile (<i>Falso in prospetto</i>) <i>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2624 codice civile (<i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</i>) <i>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2625 codice civile (<i>Impedito controllo</i>) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2626 codice civile (<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i>) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2627 codice civile (<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i>) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2628 codice civile (<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i>) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2629 codice civile (<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2629-bis codice civile (<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Articolo 2391 codice civile (<i>Interessi degli amministratori</i>) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2632 codice civile (<i>Formazione fittizia del capitale</i>) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2633 codice civile (<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i>) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2635 codice civile (<i>Corruzione tra privati</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2635-bis codice civile (<i>Istigazione alla corruzione tra privati</i>) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2636 codice civile (<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2637 codice civile (<i>Aggiotaggio</i>) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari</i> (omissis)	Articolo 2638 codice civile (<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i>) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere) Articolo 54 <i>(False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)</i> 1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma	Articolo 270-bis codice penale <i>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</i> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.	
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quater1 codice penale (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quinquies codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro) Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> , è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270-quinquies.3 codice penale (<i>Detenzione di materiale con finalità di terrorismo</i>) Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 270- <i>sexies</i> codice penale (<i>Condotte con finalità di terrorismo</i>) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280 codice penale (<i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</i>) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280-bis codice penale (<i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 280-ter (<i>Atti di terrorismo nucleare</i>) È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 289-bis codice penale (<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i>) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo . Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</i>	Articolo 302 codice penale (<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo</i>) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (<i>articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti</i>), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Articolo 25-quater decreto legislativo	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 270-bis.1 codice penale (<i>Circostanze aggravanti e attenuanti</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231	(omissis)	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (omissis)	Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire; Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. Commet également une infraction quiconque: Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article; Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit; Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la	Articolo 583-bis codice penale <i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i> Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti contro la personalità individuale)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>1, e 600-<i>quinquies</i>, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, secondo comma, 600-<i>ter</i>, terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-<i>undecies</i> la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 600 codice penale <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-bis codice penale <i>(Prostituzione minorile)</i> E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-ter codice penale <i>(Pornografia minorile)</i> E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali..
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-quater codice penale (<i>Detenzione o accesso a materiale pornografico</i>) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 <i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-quater.1 codice penale (<i>Pornografia virtuale</i>) Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 600-quinquies codice penale (<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 601 codice penale (<i>Tratta di persone</i>) E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 602 codice penale <i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	Articolo 603-bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</i>	condizioni di lavoro. Articolo 609-undecies codice penale (<i>Adescamento di minorenni</i>) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Articolo 609-bis codice penale (<i>Violenza sessuale</i>) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo 609-quater codice penale (<i>Atti sessuali con minorenne</i>) Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo 609-quinquies codice penale <i>(Corruzione di minore)</i> Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. Articolo 609-octies codice penale <i>(Violenza sessuale di gruppo)</i> La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Abusi di mercato)</i> 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)</i> 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da € 20.000,00 a € 2.500.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Definizioni</i>) (<i>omissis</i>) 2. Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, può individuare: a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c); b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all’Allegato I, sezione C, punto 10); c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. (<i>omissis</i>) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Definizioni</i>) 1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) "strumenti finanziari": 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; b) “contratto a pronti su merci”: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014; b-bis) “programma di riacquisto di azioni proprie”: la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132; b-ter) “informazione privilegiata”: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014; b-quater) “indice di riferimento (benchmark)”: l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014; c) “prassi di mercato ammessa”: prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. c-bis) “stabilizzazione”: la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014; c-ter) “emittente”: l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014. d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Ambito di applicazione</i>) 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti: a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. 2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti: a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) gli indici di riferimento (benchmark). 3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione. 4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.
Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Abusi di mercato (omissis)</i>	Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Manipolazione del mercato</i>) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da € 25.000,00 a € 6.000.000,00 se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Definizioni</i>) (omissis) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Definizioni</i>) (omissis) Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (<i>Ambito di applicazione</i>) (omissis)
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>) 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un	Articolo 589 codice penale (<i>Omicidio colposo</i>) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</i>) 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.	pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis)
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i> (omissis)	Articolo 590 codice penale (<i>Lesioni personali colpose</i>) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Articolo 583 codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>) 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione	Articolo 648 codice penale (<i>Ricettazione</i>) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)	Articolo 648-bis codice penale (<i>Riciclaggio</i>) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)	Articolo 648-ter codice penale (<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> (omissis)	Articolo 648-ter.1 codice penale (<i>Autoriciclaggio</i>) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i> Articolo 1 <i>(Definizioni)</i> 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Articolo 493-ter codice penale <i>(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)</i> Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> <i>(omissis)</i>	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai</i>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<i>contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i> Articolo 1 (Definizioni) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Articolo 493-quater codice penale (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1.000,00. (omissis)
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> (omissis)	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) Articolo 1 (Definizioni) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Articolo 640-ter codice penale (<i>Frode informatica</i>) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (<i>omissis</i>)
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (omissis)</i>	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio</i>) Articolo 1 (<i>Definizioni</i>) 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. (<i>omissis</i>) Art. 454. Alterazione di monete. (<i>omissis</i>) Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. (<i>omissis</i>) Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (<i>omissis</i>) Art. 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. (<i>omissis</i>) Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (<i>omissis</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. <i>(omissis)</i> Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. <i>(omissis)</i> Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. <i>(omissis)</i> Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. <i>(omissis)</i> CAPO II DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. <i>(omissis)</i> Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. <i>(omissis)</i> Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. <i>(omissis)</i> Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. <i>(omissis)</i> Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. <i>(omissis)</i> Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. <i>(omissis)</i> Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. <i>(omissis)</i> Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. <i>(omissis)</i> CAPO III DELLA FALSITÀ IN ATTI Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i> Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i> Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. <i>(omissis)</i> Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. <i>(omissis)</i> Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. <i>(omissis)</i> Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. <i>(omissis)</i> Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. <i>(omissis)</i> Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. <i>(omissis)</i> Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. <i>(omissis)</i> Art. 489. Uso di atto falso. <i>(omissis)</i> Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. <i>(omissis)</i> Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. <i>(omissis)</i> Art. 491-bis. Documenti informatici. <i>(omissis)</i> Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. <i>(omissis)</i> Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i> Articolo 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. <i>(omissis)</i> CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE Art. 494. Sostituzione di persona. <i>(omissis)</i> Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 495-bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 495-ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali. <i>(omissis)</i> Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. <i>(omissis)</i> Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. <i>(omissis)</i> Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. <i>(omissis)</i> Art. 497-ter. Possesso di segni distintivi contraffatti. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> <i>(omissis)</i>	Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 <i>(Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)</i> Articolo 1 <i>(Definizioni)</i> 1. Agli effetti della legge penale si intende per: a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali; b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale; d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE Art. 624. Furto. <i>(omissis)</i> Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. <i>(omissis)</i> Art. 625. Circostanze aggravanti. <i>(omissis)</i> Art. 626. Furti minori. <i>(omissis)</i> Art. 628. Rapina. <i>(omissis)</i> Art. 629. Estorsione. <i>(omissis)</i> Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. <i>(omissis)</i> Art. 631. Usurpazione. <i>(omissis)</i> Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. <i>(omissis)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Art. 633. Invasione di terreni o edifici. <i>(omissis)</i> Art. 633-bis. Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica. <i>(omissis)</i> Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. <i>(omissis)</i> Articolo 634-bis. Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. <i>(omissis)</i> Art. 635. Danneggiamento. <i>(omissis)</i> Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. <i>(omissis)</i> Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico. <i>(omissis)</i> Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. <i>(omissis)</i> Art. 635-quinqües. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. <i>(omissis)</i> Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. <i>(omissis)</i> Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. <i>(omissis)</i> Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. <i>(omissis)</i> CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE Art. 640. Truffa. <i>(omissis)</i> Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. <i>(omissis)</i> Art. 640-ter. Frode informatica. <i>(omissis)</i> Art. 640-quinqües. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. <i>(omissis)</i> Art. 641. Insolvenza fraudolenta. <i>(omissis)</i> Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. <i>(omissis)</i> Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. <i>(omissis)</i> Art. 644. Usura. <i>(omissis)</i> Art. 645. Frode in emigrazione. <i>(omissis)</i> Art. 646. Appropriazione indebita. <i>(omissis)</i> Art. 648. Ricettazione. <i>(omissis)</i> Art. 648-bis. Riciclaggio. <i>(omissis)</i> Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. <i>(omissis)</i> Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio. <i>(omissis)</i>
Articolo 25-octies.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> <i>(omissis)</i>	Articolo 512-bis codice penale <i>(Trasferimento fraudolento di valori)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-	Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i> Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	quinquies della citata legge n. 633 del 1941.	italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i>	Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i> 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i> <i>(omissis)</i>
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i>	Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 <i>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</i> 1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> (omissis)	Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) (abrogata dall'articolo 15, comma 3-ter, lett. d), Decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, Legge 14 novembre 2024, n. 166); b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> (omissis)	Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 25-decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i> 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Reati ambientali)</i> 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la	Articolo 452-bis codice penale (Inquinamento ambientale) È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta	significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; f) (abrogata) g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di	

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-quater codice penale (<i>Disastro ambientale</i>) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-quinquies codice penale (<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-octies codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Articolo 416 codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis) Articolo 416-bis codice penale (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-sexies codice penale <i>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-septies codice penale <i>(Impedimento del controllo)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-terdecies codice penale <i>(Omessa bonifica)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 20.000,00 a € 80.000,00.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 452-quaterdecies codice penale <i>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</i> Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 727-bis codice penale (<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a € 8.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a € 10.000,00. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>) (omissis) 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 733-bis codice penale (<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i>) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a € 6.000,00. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>) (omissis)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio</i>), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (<i>modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. (omissis) Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio (<i>Sanzioni</i>) 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (<i>omissis</i>) c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; (<i>omissis</i>) l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (<i>omissis</i>)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)	Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (<i>Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</i>) <i>Abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135.</i>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)	Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale - Sanzioni penali</i>) 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo) 1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</i>) 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei nonché

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		nei casi di crisi idrica, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, ivi incluse, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis), a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. 8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Scarichi in reti fognarie</i>) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis) Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose) (omissis) 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 255-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. 3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono) 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. (omissis) Articolo 226 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieti) (omissis) 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4. (omissis) Articolo 231 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		2003, n. 209) 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 255-ter decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Abbandono di rifiuti pericolosi) 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono) 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. (omissis) Articolo 226 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieti) (omissis) 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4. (omissis) Articolo 231 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 2. (Abrogato) 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da € 6.000,00 a € 52.000,00 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (omissis) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 208 (<i>Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti</i>) (omissis) Articolo 209 (<i>Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale</i>) (omissis) Articolo 211 (<i>Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione</i>) (omissis) Articolo 212 (<i>Albo nazionale gestori ambientali</i>) (omissis) Articolo 214 (<i>Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate</i>) (omissis) Articolo 215 (<i>Autosmaltimento</i>) (omissis) Articolo 216 (<i>Operazioni di recupero</i>) (omissis) Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Divieto di abbandono</i>) 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		delle società e delle associazioni. Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi</i>) Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto</i>) (<i>omissis</i>) b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (<i>omissis</i>)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)	Articolo 256-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Combustione illecita di rifiuti</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1. 3. (<i>Abrogato</i>) 3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. 4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. 6-bis. (<i>Abrogato</i>)
Articolo 25-undecies decreto legislativo	<i>Reati ambientali</i> (<i>omissis</i>)	Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Bonifica dei siti</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i>) (omissis) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 10.000,00. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 270,00 a € 1.555,00. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. (omissis)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Spedizione illegale di rifiuti)</i> 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 259-ter decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Delitti colposi in materia di rifiuti)</i> 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i> (omissis) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. (omissis) <i>(Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.)</i> Articolo 483 codice penale <i>(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Articolo 477 codice penale <i>(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</i> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 482 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal privato</i>) Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Sanzioni</i>) (omissis) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (<i>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</i>) 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (<i>del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono</i>). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali</i> (omissis)	Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (<i>Inquinamento doloso</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Definizioni</i>) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Ambito di applicazione</i>) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Divieti</i>) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Deroghe</i>) 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (<i>Inquinamento colposo</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Definizioni</i>) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (<i>omissis</i>) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Ambito di applicazione</i>) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Divieti</i>) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (<i>Dergoghe</i>) 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>) 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. <i>(omissis)</i> 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. <i>(omissis)</i> Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</i> 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro; d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. <i>(omissis)</i> 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. <i>(omissis)</i>

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Articolo 603-bis codice penale (<i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Razzismo e xenofobia</i>) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 604-bis codice penale (<i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Legge 12 luglio 1999, n. 232 Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo. Accordo 1/6 (<i>Crimine di genocidio</i>) Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso; Accordo 1/7 (<i>Crimini contro l'umanità</i>) 1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analoga carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale. 2. Agli effetti del paragrafo 1: a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco; b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine; c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale; d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano; e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati; f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza; g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività; h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime; i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. 3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato. Accordo 1/8 (<i>Crimini di guerra</i>) 1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. 2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra" a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: i) omicidio volontario; ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute; iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo; vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale, viii) cattura di ostaggi. b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati; iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti; v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difese e che non costituiscano obiettivo militari; vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali; viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio; ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico; xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra; xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese; xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; xvii) utilizzare veleno o armi velenose; xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi; xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123. xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari; xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità. c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa: i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; iii) prendere ostaggi; iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili. d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga. e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto; vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità; viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari; ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario; x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto. f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi. 3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.
Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</i> 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Frode in manifestazioni sportive)</i> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.
Articolo 25- quaterdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i> (omissis)	Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)</i> 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.
Articolo 25- quinqüesdecies	(<i>Reati tributari</i>) 1. In relazione alla commissione dei delitti	Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture</i>)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-<i>bis</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-<i>quater</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-<i>bis</i>, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-<i>bis</i> e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	<i>o altri documenti per operazioni inesistenti</i>) (*) Dal 1° gennaio 2026 sarà abrogato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e si applicheranno le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali) 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-<i>bis</i>. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Articolo 25- quinqüesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari</i> (omissis)	Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) (*) Dal 1° gennaio 2026 sarà abrogato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e si applicheranno le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali) 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Dichiarazione infedele</i>) (*) <i>Dal 1° gennaio 2026 sarà abrogato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e si applicheranno le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali)</i> 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (<i>Omessa dichiarazione</i>) (*) <i>Dal 1° gennaio 2026 sarà abrogato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e si applicheranno le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali)</i> 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Indebita compensazione)</i> <i>(*) Dal 1° gennaio 2026 sarà abrogato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e si applicheranno le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali)</i> 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00. 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</i> <i>(*) Dal 1° gennaio 2026 sarà abrogato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e si applicheranno le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali)</i> 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Occultamento o distruzione di documenti contabili)</i> <i>(*) Dal 1° gennaio 2026 sarà abrogato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e si applicheranno le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali)</i> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Articolo 25- quiquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati tributari (omissis)</i>	Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 <i>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</i> <i>(*) Dal 1° gennaio 2026 sarà abrogato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e si applicheranno le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali)</i> 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Contrabbando)</i> 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).	Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 Allegato 1 – Articolo 78 <i>(Contrabbando per omessa dichiarazione)</i> 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2. Allegato 1 – Articolo 79 <i>(Contrabbando per dichiarazione infedele)</i> 1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione. Allegato 1 – Articolo 80 <i>(Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)</i> 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Allegato 1 – Articolo 81

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<i>(Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)</i> 1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti. Allegato 1 – Articolo 82 <i>(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</i> 1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere. Allegato 1 – Articolo 83 <i>(Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)</i> 1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti. Allegato 1 – Articolo 87. <i>(Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)</i> 1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato. Allegato 1 – Articolo 88 <i>(Circostanze aggravanti del contrabbando)</i> 1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. 2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro; e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000. 3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Contrabbando (omissis)</i>	Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 Allegato 1 – Articolo 84 <i>(Contrabbando di tabacchi lavorati)</i> 1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000. Allegato 1 – Articolo 85 <i>(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)</i> 1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando. Allegato 1 – Articolo 86 <i>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)</i> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (omissis)

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
Articolo 25-sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Contrabbando (omissis)</i>	Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Articolo 40 <i>(Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)</i> 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. 2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. 3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. 4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. 5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa. 6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000. Articolo 40-bis <i>(Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati)</i> 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. 3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. 4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. 5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto. Articolo 40-ter (<i>Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi</i>) 1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. Articolo 40-quinquies (<i>Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita</i>) 1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250. 2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		di tabacco lavorato non supera i grammi 500. 3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64. Articolo 41 (<i>Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche</i>) 1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. 2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. 3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. (omissis) Articolo 42 (<i>Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole di bevande alcoliche</i>) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. Articolo 43 (<i>Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche</i>) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. (omissis) Articolo 45 (<i>Circostanze aggravanti</i>) 1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. 2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. Articolo 46 (<i>Alterazione di congegni, impronte e contrassegni</i>) 1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. 2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. 3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43. Articolo 47 <i>(Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)</i> 1. (omissis) Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. 2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta. 3. (omissis) Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. (omissis) Articolo 49 <i>(Irregolarità nella circolazione)</i> 1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo spediteore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. (omissis) Articolo 62 quater <i>(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)</i> (omissis) 7-bis. Le disposizioni dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto. 7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater. 7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. 7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter. (omissis) Articolo 62 quater.1 <i>(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)</i> (omissis) 15. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. 15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-quater. 15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		15-quater. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50. (omissis) Articolo 62 quinquies (<i>Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo</i>) (omissis) 7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. 7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì applicazione l'articolo 40-quater. 7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. 7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i>) 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.	Articolo 518-bis codice penale (<i>Furto di beni culturali</i>) Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 927,00 a € 1.500,00. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da € 927,00 a € 2.000,00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>) Articolo 10 (<i>Beni culturali</i>) 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvano alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-ter codice penale (<i>Appropriazione indebita di beni culturali</i>) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
8 giugno 2001, n. 231		profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 516,00 a € 1.500,00. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-quater codice penale (Ricettazione di beni culturali) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.000,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-octies codice penale (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-novies codice penale (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 2.000,00 a € 80.000,00: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 10 (Beni culturali)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (omissis)</i>	Articolo 518-decies codice penale (Importazione illecita di beni culturali) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 258,00 a € 5.165,00.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>) Articolo 10 (<i>Beni culturali</i>)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (omissis)	Articolo 518-undecies codice penale (<i>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</i>) Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a € 80.000,00. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>) Articolo 10 (<i>Beni culturali</i>)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (omissis)	Articolo 518-duodecies codice penale (<i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</i>) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500,00 a € 15.000,00. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 10.000,00. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>) Articolo 10 (<i>Beni culturali</i>) Articolo 134 (<i>Beni paesaggistici</i>)
Articolo 25-septiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (omissis)	Articolo 518-quaterdecies codice penale (<i>Contraffazione di opere d'arte</i>) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 3.000,00 a € 10.000,00: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 25-duodevices decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 518-sexies codice penale <i>(Riciclaggio di beni culturali)</i> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da € 6.000,00 a € 30.000,00. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>(Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i> Articolo 10 <i>(Beni culturali)</i>
Articolo 25-duodevices decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i> (omissis)	Articolo 518-terdecies codice penale <i>(Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i> Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>(Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i> Articolo 10 <i>(Beni culturali)</i> Articolo 134 <i>(Beni paesaggistici)</i>
Articolo 25-undevices decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti contro gli animali)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.	Articolo 544-bis codice penale <i>(Uccisione di animali)</i> Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5.000,00 a € 30.000,00. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 10.000,00 a € 60.000,00. Articolo 19-ter Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale <i>(Leggi speciali in materia di animali)</i> Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Articolo 25-undevices decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Delitti contro gli animali)</i> (omissis)	Articolo 544-ter codice penale <i>(Maltrattamento di animali)</i> Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 5.000,00 a €

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		30.000,00. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale. Articolo 19-ter Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (<i>Leggi speciali in materia di animali</i>) Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Articolo 25-undevices decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Delitti contro gli animali</i>) (omissis)	Articolo 544-quater codice penale (<i>Spettacoli o manifestazioni vietati</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da € 15.000,00 a € 30.000,00. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. Articolo 19-ter Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (<i>Leggi speciali in materia di animali</i>) Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Articolo 25-undevices decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Delitti contro gli animali</i>) (omissis)	Articolo 544-quinquies codice penale (<i>Divieto di combattimenti tra animali</i>) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da € 50.000,00 a € 160.000,00. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da € 5.000,00 a € 30.000,00. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da € 5.000,00 a € 30.000,00.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		Articolo 19-ter Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (<i>Leggi speciali in materia di animali</i>) Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Delitti contro gli animali</i>) (omissis)	Articolo 638 codice penale (<i>Uccisione o danneggiamento di animali altrui</i>) Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Articolo 19-ter Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (<i>Leggi speciali in materia di animali</i>) Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	(<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i>) 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i> 6. <i>Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</i> 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416 codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
	all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416-bis codice penale (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniero</i>) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 377-bis codice penale (<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i>	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 378 codice penale (<i>Favoreggiamento personale</i>) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</i>	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (<i>Definizione di reato transnazionale</i>) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 291-quater decreto del Presidente della

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 <i>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i> (*) Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 settembre 2024 n. 141, quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024 n. 141: Allegato 1 – Articolo 86 <i>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)</i> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (omissis)
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i> 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 <i>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	<i>Responsabilità amministrativa degli enti</i> (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro (o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti: dichiarato illegittimo da Corte Cost.

<i>Illecito amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>Descrizione reato</i>
		10 marao 2022, n. 63); e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. <i>(omissis)</i> 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. <i>(omissis)</i>

